

DLXXII.

TORNATA DI LUNEDÌ 29 MARZO 1886

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE DI RUDINI.

SOMMARIO. *Omaggi. — Comunicasi un telegramma del presidente della Camera onorevole Biancheri nel quale partecipa la morte della propria madre — Discorsi del presidente della Camera e dei deputati Torlonia, Boneschi, Miceli, Cavalletto, Mordini, La Porta, Savini e del presidente del Consiglio — Estraesì a sorte una Commissione che dovrà assistere ai funerali della madre del presidente Biancheri. — Il deputato Di San Giuliano presenta la relazione sul disegno di legge relativo alle rappresentanze agrarie. — Il ministro di grazia e giustizia si riserva di rispondere ad una interrogazione del deputato Panizza. — Seguito della discussione del disegno di legge per i rimboscamenti — Per fatto personale parla il deputato Franceschini — Sull'articolo 1 parlano i deputati Dotto de'Dauli, Vollaro, Giolitti, relatore, Cavalletto ed il ministro di agricoltura e commercio — Approvasi l'articolo 1 — Sull'articolo 2 parlano i deputati Miceli, Zucconi, Cavalletto ed il ministro di agricoltura e commercio — Approvasi l'articolo 2 — Sull'articolo 3 discorrono i deputati Vollaro, Di Belmonte Gioacchino, Bonavoglia, il relatore ed il ministro di agricoltura e commercio — Approvansi gli articoli 3, 4 e 5 — Il deputato Miceli propone un articolo 5-bis — Osservazioni in proposito del relatore, del ministro e del deputato Franceschini. — Il deputato Taverna presenta la relazione per estendere a tutte le provincie del regno la legge sulle servitù militari. — Seguito della discussione del disegno di legge per i rimboscamenti — Sull'articolo 6 parlano i deputati Arnaboldi, Bonavoglia, Serafini, il relatore ed il ministro Approvasi l'articolo 6 — Intorno all'articolo 7 discorrono i deputati Sciacca della Scala, Zucconi, Cavalletto, il relatore ed il ministro — Approvasi l'articolo 7 — Sull'articolo 8 parlano i deputati Rinaldi Antonio, De Riseis, il relatore ed il ministro — Approvasi l'articolo 8 — Dichiarazione del ministro di agricoltura e commercio.*

La seduta comincia alle ore 2,30 pomeridiane.

Di San Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

Petizioni.

3701. **Mariani cav.** Teodoro di Torino, già intendente di finanza, chiede che gli venga concesso

mediante regio decreto, di far valere i suoi diritti a pensione in dipendenza dei servizi resi allo Stato.

3702. La deputazione provinciale di Roma fa voti che la Camera voglia apportare, nel disegno di legge sulle servitù militari, modificazioni sostanziali, in guisa da tutelare gli interessi agrari, igienici ed economici della città di Roma.

Omaggi.

Presidente. Si dà lettura del titolo degli omaggi pervenuti alla Camera.

Di San Giuseppe, segretario, legge:

Dal regio Istituto tecnico superiore di Milano — Programma di quel regio Istituto per l'anno 1885-86, copie 2;

Dal sindaco di Cremona — Atti del Consiglio comunale di Cremona per l'anno 1885, una copia;

Dal Ministero delle finanze — Statistica del commercio speciale di importazione e di esportazione dal 1° gennaio al 28 febbraio 1886, copie 100;

Dalla Biblioteca centrale di Firenze — Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa, n. 1-15 gennaio 1886, copie 5;

Dal signor marchese Giulio Dragonetti — Spiegolature nel carteggio letterario e politico del marchese Luigi Dragonetti, senatore del regno, una copia;

Dal signor deputato Pietro Mazza, presidente della Commissione centrale per i richiami riguardanti l'imposta sui redditi della ricchezza mobile — Raccolta delle decisioni di massima emesse da questa Commissione centrale in materia d'imposta di ricchezza mobile e fabbricati dal 1868 al 1885, una copia;

Dal Ministero di agricoltura e commercio — Circostrizioni ecclesiastiche in relazione con le circostrizioni amministrative, secondo il censimento del 31 dicembre 1881, copie 2;

Dal rettore della regia Università degli studi di Roma — Discorsi pronunziati in lode del compianto prof. Carlo Maggiorani nella solenne adunanza tenuta in suo onore il 13 dicembre 1885, copie 3.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Lazzarini, di giorni 8; Tubi, di 4.

(Sono conceduti).

Comunicazione relativa alla morte della madre del presidente della Camera.

Presidente. Onorevoli colleghi, il nostro illustre Presidente lasciò temporaneamente questo seggio chiamato in famiglia da gravi doveri.

Da lui ricevo in questo punto il seguente telegramma:

“ Stamane perdetti per sempre la mia adorata madre. Il mio dolore è pari alla mia sventura.

“ Biancheri „

Le parole addolorate dell'onorevole Biancheri trovano un'eco profonda nell'animo nostro. Noi che conosciamo il cuor suo, possiamo intendere quanto debba riuscirgli amara la sofferta sventura. Egli è soltanto, testimoniando a lui il nostro affetto, che possiamo lenire in qualche modo l'amarezza dell'animo suo.

Io mi sono affrettato a manifestare i sensi di profondo cordoglio, che i membri della Presidenza provavano; ed ho stimato mio debito di dare comunicazione alla Camera del telegramma ricevuto, persuaso che la Camera vorrà esprimere anch'essa i sentimenti di affetto e di benevolenza grandissima, che ha verso il suo presidente, Giuseppe Biancheri (*Vive e generali approvazioni*).

L'onorevole Torlonia ha facoltà di parlare.

Torlonia. Non sembri insufficiente la mia parola alla Camera, in questa occasione, giacchè la sventura che ora è toccata al nostro egregio Presidente ho pure dovuto recentemente provare io stesso; e so per prova dolorosa quanto sia amara la perdita della madre. Io perciò parlo con il cuore lacerato per un dolore uguale a quello che ha colpito ora il nostro illustre Presidente. E parlo anche come rappresentante della mia città; memore che l'onorevole Biancheri presiedeva ancora la Rappresentanza nazionale, quando fu deliberato di portare la sede del Governo in Roma.

Per questi motivi, le mie parole, per quanto vengano da uno degli ultimi entrati a far parte del Corpo legislativo, spero che non saranno per tornare sgradite ai miei onorevoli colleghi. Ed io mi terrei onorato, qualora alla Camera piacesse approvare la seguente mia proposta:

“ La Camera, esprimendo all'illustre ed amato Presidente, sentimenti di profondo cordoglio, e prendendo viva parte al suo dolore, delibera che una rappresentanza assista ai funerali della compianta signora Biancheri, e passa all'ordine del giorno „

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Boneschi.

Boneschi. La personalità spiccata dell'onorevole Presidente della Camera, le sue virtù, il rispetto, l'amore del quale egli è universalmente circondato in questa Camera e fuori, impongono a noi il dovere, consono a un sentimento che tutti proviamo di partecipare all'illustre nostro Presidente la viva parte che la Camera prende al dolore suo per la sventura che testè lo ha colto. Ed è appunto perchè queste manifestazioni riescano una-

nimi nella Camera e tali da portare al cuore esacerbato del nostro illustre Presidente quel maggior conforto ch'è possibile da parte nostra, che io mi associo di buon grado alla proposta dell'onorevole collega nostro Torlonia, sapendo in questo momento di parlare non soltanto in nome mio proprio, ma d'interpretare anche i sentimenti dei miei amici politici in questa Camera. (*Approva-*
sioni).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Miceli.

Miceli. Il nostro illustre Presidente è stato colpito da una delle maggiori sventure che si possano avere nella vita, la perdita di una madre grandemente virtuosa, e meritamente stimata. Le parole del telegramma del nostro Presidente, indicano in pochi cenni le condizioni dell'animo suo. E chiunque, come noi, conosce per lunga consuetudine la gentilezza dell'animo e la forza degli affetti di cui è capace l'onorevole Biancheri, comprende quanto il suo animo debba essere amareggiato per la perdita della madre sua. Noi, suoi colleghi, suoi amici, e suoi ammiratori prendiamo parte, con tutto l'animo, al lutto che lo ha colpito. Ed io non solamente in nome mio, ma in nome anche dei miei amici politici, mi associo alla proposta dell'onorevole Torlonia e son sicuro che la Camera unanimemente l'approverà.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. Nell'attestare il nostro cordoglio per la perdita della venerabile madre dell'illustre nostro Presidente, non vi può essere fra noi distinzione di partiti; ed io son certo d'interpretare il sentimento di tutti i miei colleghi e della intiera Rappresentanza Nazionale nell'associarmi alle parole del presidente onorevole Rudini e alla proposta dell'onorevole Torlonia.

La perdita dei genitori è un lutto, è un dolore che ci accompagna mestamente in tutta la vita. Fortunati coloro che non lo provarono ancora! La sventura dolorosissima che colpì il nostro Presidente è lutto della Camera ed è sperabile che le condoglianze della Rappresentanza Nazionale e la mesta simpatia del paese, mitighino l'angoscia dell'anima sua addolorata.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mordini.

Mordini. La funebre comunicazione che abbiamo avuta testè, che la morte ha rapito la madre del nostro illustre ed amato Presidente ha dolorosamente impressionato la Camera.

Io credo che nessun uomo abbia amato la ma-

dre più di quello che amava la sua l'onorevole Biancheri!

Non sono molti giorni che parlando con me egli si mostrava contento che la madre sua godesse buona salute, e si riprometteva che sarebbe stata conservata al suo affetto ancora per lunghi anni. Quindi noi tutti comprendiamo quanta debba essere l'angoscia dell'animo suo in questo momento; e certo la Camera obbedisce ad un impulso di immensa simpatia verso l'illustre suo Presidente inviandogli la testimonianza del suo dolore per mezzo di quella manifestazione che è venuta unanime da tutti i banchi della Camera. Io mi associo di vivo cuore alla proposta fatta dall'onorevole Torlonia.

Presidente. L'onorevole La Porta ha facoltà di parlare.

La Porta. A me non resta che associarmi alle nobili parole con cui il nostro egregio presidente Di Rudini ha annunciato il lutto del presidente Biancheri, e che, per affetto, per devozione, per solidarietà, è lutto dell'intera Camera.

Io quindi mi limito ad associarmi alla proposta dell'onorevole Torlonia ed alle affettuose espressioni che da ogni parte della Camera si sono indirizzate all'egregio nostro presidente Biancheri.

Presidente. L'onorevole Savini ha facoltà di parlare.

Savini. Vi sono delle sventure che sdegnano ogni conforto; e l'onorevole Biancheri è stato colpito appunto dalla massima delle sventure. Nessuno parli di consolazione; solamente chi non ha cuore consola.

Io sono lieto di vedere che la Camera tutta unita in un sentimento gentile, manda all'onorevole Biancheri una stretta di mano e lo assicura che partecipa il suo dolore.

Mi associo alla proposta dell'onorevole Torlonia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Depretis, presidente del Consiglio. Dolorosamente colpito all'annuncio della grande sventura che affligge il mio più vecchio amico, il nostro Presidente, certo che nessuna parola può mitigare il suo dolore, io non posso che esprimere, in nome mio e del Governo tutta la parte che noi prendiamo al suo dolore. Ed io, con tutta l'anima, mi associo alle espressioni di cordoglio del nostro egregio vice-presidente, e alla proposta fatta dall'onorevole Torlonia. Possano le comuni testimonianze di affetto e benevolenza, che il Governo e il Parlamento mandano all'illustre presidente Biancheri,

mitigare, per quanto è possibile, il suo immenso dolore. (*Approvazioni*).

Presidente. Do lettura della proposta dell'onorevole Torlonia:

“ La Camera esprimendo all'illustre ed amato Presidente sentimenti di profondo cordoglio, e prendendo viva parte al suo dolore, delibera che una sua rappresentanza assista ai funerali della compianta signora Biancheri, e passa all'ordine del giorno „

Pongo a partito questa proposta.

(*È approvata all'unanimità*).

Comunicherò all'onorevole Biancheri questa deliberazione della Camera, presa ad unanimità di suffragi.

Si procede al sorteggio della Commissione di nove membri, che dovrà rappresentare la Camera ai funerali della signora Biancheri.

(*Segue il sorteggio*).

La Commissione resta composta degli onorevoli Roux, Salaris, Guillichini, Menotti, Di Balme, Sciacca della Scala, Sprovieri, Barsanti, Ruspoli; a cui si unirà una rappresentanza dell'Ufficio di Presidenza.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Di San Giuliano a recarsi alla tribuna, per presentare una relazione.

Di San Giuliano. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge circa l'ordinamento delle rappresentanze agrarie e regionali.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Seguito della discussione sul disegno di legge per promuovere i rimboscamenti.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge per promuovere i rimboscamenti.

Come la Camera rammenterà, la discussione generale fu chiusa nella ultima tornata. Fu però riservata facoltà di parlare per un fatto personale all'onorevole Franceschini.

Ha facoltà, dunque, di parlare, per fatto personale, l'onorevole Franceschini.

Lo prego di indicare il fatto personale e di attenervisi strettamente.

Franceschini. L'onorevole ministro Grimaldi, ed anche l'onorevole Giolitti, nel rispondere a quelle osservazioni che ebbi l'onore di rivolgere ad essi ieri l'altro, per giustificare in qualche modo, l'abbandono assoluto dei due articoli 18 e 20, dei quali si è a lungo parlato, e che erano stati inseriti nel disegno di legge dalla Commissione, in seguito d'una lunga serie di ragioni, non solo d'equità e di convenienza, ma di pura giustizia; a giustificare, dico, questo loro operato, ricorsero, con molta abilità, a combattere argomenti da me mai affacciati, a censurare osservazioni che io non aveva mai fatte, procurandosi così una difesa ben facile, ma non efficace ed adeguata come da essi me l'attendeva.

Difatti l'onorevole Giolitti diceva: se si accettasse la proposta dell'onorevole Franceschini, sarebbe meglio farla una legge d'un solo articolo, il quale dicesse, che ciascuno fosse in facoltà di tagliare i boschi come meglio gli paresse.

L'onorevole ministro Grimaldi diceva che non è opportuno, in materia di rimboscamenti, toccare di straforo la legge forestale del 1877, perchè la si potrebbe rendere illusoria ed inutile. E proseguiva: intendiamoci chiaramente, onorevole Franceschini. L'articolo 18 della Commissione, in quanto riguarda la legge per la vendita dei beni comunali incolti, io l'accetto; ma, per quanto riguarda la legge del 1877, non posso assolutamente accettare la vostra proposta, perchè non posso incidentalmente permettere che si violi e si modifichi una legge organica, senza tener conto delle conseguenze che questo mutamento potrebbe portare.

Or bene, o io mi sarò malamente espresso, o l'onorevole ministro Grimaldi, che ieri l'altro non era presente alla Camera quando io parlavo, e che pregherei ora di sentire queste mie modeste osservazioni, non mi avrà capito.

Io mi sarò malamente espresso, ma non è stata mai mia idea di toccare, di violare menomamente la legge del 1877, nè molto meno, d'invocare una legge, che proclami l'assoluta libertà di svincolo: anzi, in quella occasione, dichiarai, e questo serva di risposta all'onorevole Giolitti, dichiarai espressamente che non credeva schierarmi fra coloro, che vagheggiano una legge di piena ed assoluta libertà e che avrebbero desiderato una legge, con un solo articolo, il quale proclamasse la terra sciolta da ogni vincolo, da ogni disciplina forestale.

Io, anzi, diceva: credo opportuna una legge moderatrice di questa libertà; credo opportuno

che lo Stato intervenga con norme fisse per regolare il regime forestale.

Dunque non parmi giusta l'osservazione dell'onorevole Giolitti, perchè io mi trovava pienamente d'accordo con lui nel ritenere opportuna ed efficace una legge che moderasse la libertà del regime forestale.

Quanto poi a ciò che diceva l'onorevole ministro Grimaldi, mi permetta gli dica, che io, anzi, invoco l'applicazione della legge del 1877.

Non sono io che voglio violare lo spirito e la lettera della legge del 1877; è precisamente il disegno concordato fra Commissione e Ministero che ciò propongono, senza dar conto delle ragioni che han potuto indurre Ministero e Commissione a venire in questo partito.

E, difatti, che cosa si stabiliva nell'articolo 18, proposto prima dalla Commissione per ragioni di giustizia e di equità?

Nell'articolo 18 si stabiliva:

“ Non sono soggetti alla presente legge, nè a quella del 4 luglio 1874, i terreni di montagna destinati a pascolo, quando siano mantenuti saldi e non presentino pericolo di scoscendimenti, smottamenti, interramenti, ecc... ”

Ora, dal concetto informatore della legge del 1877, sorge precisamente la mia domanda. Infatti nell'articolo 1° si dice:

“ Sono sottoposti al vincolo forestale, a norma delle disposizioni della presente legge, i boschi e le terre spogliate di piante legnose sulle cime e pendici dei monti, sino al limite superiore della zona del castagno... ” Ed aggiunge:

“ ...e quelli che per la loro specie e natura possono, dissodandosi, dar luogo a scoscendimenti, interramenti, frane, valanghe, e con danno pubblico disordinare il corso delle acque, alterare la consistenza del suolo, oppure danneggiare le condizioni igieniche locali. ”

Dunque il principio fondamentale di questo articolo, consiste nel riconoscere come legittime quelle sole limitazioni del diritto di proprietà privata, che dipendono da condizioni naturali, prescrive precisamente che le terre le quali sono salde e che diboscandosi non possono dar luogo a scoscendimenti e a smottamenti, non possono essere soggette a vincolo forestale.

Vede dunque, l'onorevole ministro, che l'articolo 1 della legge del 1877 stabilisce lo stesso principio, la stessa massima sanzionata nell'articolo 18 del progetto della Commissione; principio riconosciuto giusto e ragionevole, e perciò appunto

introdotto nel disegno di legge presentato dalla Commissione stessa.

Nell'articolo 18 si tratta di boschi pei quali non v'è ragione alcuna di sottoporli a vincolo. Perchè è stato stabilito il vincolo forestale? La legge lo dice chiaramente: per impedire le frane, per impedire gli irregolari corsi di acque, ecc; ma quando si tratta di terreni saldi, di terreni che non possano produrre questi inconvenienti, manca la ragione del vincolo, e la legge non può essere di nessuna efficacia giuridica.

Io spero che l'onorevole ministro vorrà tener conto di queste mie modeste considerazioni.

Forse egli risponderà: perchè oggi occuparci di questo articolo, se lo stesso articolo lo presentiamo in un altro disegno di legge, che è già inscritto nell'ordine del giorno?

Io, non so comprendere come oggi si venga a fare il contrario di quel che lo stesso onorevole ministro riconobbe giusto lo scorso anno. Difatti, quando io lo pregai di volere stralciare questi articoli dall'intero disegno di legge, e così provvedere in qualche modo ai tanti bisogni dei dissestati Comuni, il ministro soggiunse che riteneva più prudente ed opportuno discutere gli articoli 18 e 20 nella discussione dell'intero disegno di legge della Commissione, stando essi in armonia colle altre disposizioni del medesimo.

E di più lo stesso onorevole ministro non ha detto che il disegno di legge, del quale è relatore l'onorevole Zucconi, nulla ha a che fare, perchè si parla in esso esclusivamente della legge del 1874 per i beni comunali incolti, e nulla affatto della legge del 1877? Questa è stata la dichiarazione fatta dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio, ed anche, se non prendo equivoco, dall'egregio amico e collega Zucconi. Crederei quindi molto più opportuna, e più giusta la sede di questo articolo in questo disegno di legge, anzichè in altro.

L'altro articolo era il 20. In quest'articolo la stessa Commissione disse che, per ragioni di giustizia, credeva esonerare i comuni dalle spese del personale forestale: e svolse a lungo queste ragioni di giustizia, e di convenienza, che consigliano a non rendere ostili le popolazioni ed i comuni all'opera della conservazione e della riproduzione dei boschi. Torno a ripetere, sia per ragioni di giustizia, conchiudeva l'onorevole Giolitti, sia per ragioni di equità e di convenienza, la Commissione scrisse questi articoli nel disegno di legge; ed aggiunse che la Commissione ha veduto di mal occhio, ha veduto con dispiacere che siano stati tolti con una frase qualunque; che

oggi, in una parola, la Commissione abbia dovuto abbandonare tanto l'articolo 18 quanto il 20. La Commissione adunque che per ragioni di giustizia inserì nel suo progetto l'articolo 20 dichiara che lo vedrebbe volentieri mantenuto, ma che ha dovuto cedere davanti alla questione finanziaria.

L'onorevole Giolitti diceva: auguriamoci che da qui a qualche anno la finanza si trovi in migliori condizioni e che si possa allora adottare cotesto trattamento, cotesto provvedimento. Ma io rispondo all'onorevole Giolitti che a questo già si era provveduto dalla Commissione e perchè? Perchè essa vi dice nella relazione:

“ Quest'articolo proposto dalla Commissione non entrerebbe in vigore se non quando cominci il periodo di esecuzione delle opere di rimboscimento, poichè allora appunto sorgerà il bisogno di dare alle guardie una più forte organizzazione, e perchè si abbia pure il tempo di studiare l'organizzazione stessa in modo da adattarla alle condizioni d'ogni provincia. Tale periodo di esecuzione, come sarà indicato, non potrà cominciare prima di tre anni poichè gli studi preliminari, la determinazione dei terreni da rimboscare, le pratiche per i Consorzi, gli studi sul terreno, le perizie, i contratti, la preparazione dei vivai in luogo prossimo ai terreni da rimboscare, e tutte le altre operazioni preliminari e preparatorie non si possono compiere in tempo minore quante volte si voglia procedere con la cautela e la ponderazione che si richiedono per un lavoro serio ed efficace ”.

Dunque con l'articolo 18 non si stabiliva già che la esecuzione delle spese a vantaggio dei comuni e delle provincie dovesse esser fatta subito, ma dovevano farsi fra tre o quattro anni; ed io accetto codesto temperamento.

Giolitti, relatore. Ma i cordoni della borsa li tiene il ministro!

Franceschini. Va bene, e speriamo che da qui a quattro o cinque anni le finanze, si trovino in tal condizione che il Governo possa far giustizia alle popolazioni coll'esonere le provincie ed i comuni da questo indebito pagamento, ed intanto diano almeno codesta modesta soddisfazione ai comuni di potere da qui a qualche anno vedersi alleggeriti da codesta spesa, che chiamo indebita perchè la Commissione stessa ha detto che è atto di dovuta giustizia liberarne i comuni, e le provincie; e che è lo Stato quegli che si deve incaricare di questa spesa, qualora però le condizioni finanziarie lo permettano.

Dopo queste osservazioni io voglio sperare che

tanto la Commissione quanto l'onorevole ministro vorranno accogliere la mia proposta, perchè torno a ripetere l'articolo 18 non presenta alcuna difficoltà a che debba avere subito la sua applicazione, e che l'articolo 20, debba essere applicato da qui a tre quattro o cinque anni come lo stesso onorevole Giolitti diceva nella sua relazione.

Presidente. Veniamo ora alla discussione degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1°.

“ Il Ministero di agricoltura, industria e commercio promuoverà il rimboscimento dei terreni montuosi nel fine di guarentire la consistenza del suolo e di regolare il corso delle acque in un bacino principale, o secondario, o sopra parte di essi.

“ Potrà anche il Ministero promuovere il rimboscamento delle dune incolte esistenti sul lido del mare. ”

In questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Dotto.

Dotto de' Dauli. Io proporrei a questo articolo la seguente modificazione; là dove dice: “ Potrà anche il Ministero promuovere il rimboscimento delle dune incolte esistenti sul lido del mare ”, io proporrei di dire: *Il Ministero promuoverà il rimboscimento, ecc.* A me pare di non lieve importanza questa modificazione all'articolo 1° della legge, perciocchè non in modo dubitativo od incerto, ma in modo positivo o affermativo accorda al Ministero la facoltà di provvedere al rimboscimento delle dune esistenti lungo i nostri mari.

Non credo inutile ricordare in proposito come negli antichi tempi le marine d'Italia fossero quasi generalmente coperte di boschi.

Dagli antichi scrittori delle cose italiane rilevansi come rigogliose foreste di pini vi fossero sulle rive dell'Adriatico, cioè sulle spiagge della *Mesapia*, oggi Terra d'Otranto, e del *Piceno*. Ne veniva quindi che ritraevano larghi guadagni, con lo smerciare il legname e il frutto dei loro boschi di pini e la loro pece, gli antichi *Calabri*, oggi Otrantini, Leccesi, Brindisini; i *Peucezi*, oggi Baresi; gli *Atriani*, dimoranti sul litorale dell'odierno Abruzzo Teramano, ed i *Piceni*.

Sul litorale Adriatico i Romani fecero piantare una estesa foresta di pini, che dalle rive dell'Estuario Veneto condussero fino presso Cervia, e avanzo della quale rimane oggi, meschinamente ridotta, la Pineta di Ravenna.

E ricche selve di pini si estendevano sul litorale d'Etruria, del Lazio e della Campania.

Decadute Roma e l'Italia, tante spiagge, che erano coperte un tempo da fiorite campagne e da

robuste foreste, si conversero in disabitate ed insalubri paludi, dove finirono per nascondersi i ruderi delle antiche città. Il mare si allontanava dall'antico lido; quindi l'Agro Pontino, le pianure dell'Estuario Veneto, ricche contrade già cosparse di città e borgate, le Maremme, già pingui granai dell'Etruria, erano coperte di pestifere paludi al tempo in cui ne scrisse Strabone, nei primissimi anni dell'era volgare.

Ricondurre le nostre spiagge alla prisca fioridezza reputo non possibile cosa, però migliorarle d'assai, rimediare in gran parte al danno, credo cosa possibile.

Frattanto noi vediamo come la Francia, la Germania e la Russia, da più anni, si occupino con grande cura di rimboschire le spiagge e le dune delle loro marine. Questo esempio lodevolissimo dovrebbe essere anche da noi imitato; chè è cosa dolorosa il pensare che noi dobbiamo comprare tanto legname all'estero, mentre potremmo averne gran copia, qualora si fosse già pensato a rimboschire i lidi e le dune del nostro litorale.

Nè occorre ch'io spenda parole a dimostrare il vantaggio che ne avrebbero le nostre popolazioni litoranee, migliorandosi così, di gran lunga, la salubrità del clima, e quindi le stesse condizioni igieniche dei luoghi.

Io mi rivolgo dunque all'onorevole relatore ed all'onorevole ministro di agricoltura e commercio, con la speranza, dirò anzi con la fiducia, che essi vogliano accogliere questa modificazione, da me proposta all'articolo 1° di questa importantissima legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vollaro.

Vollaro. Farò una sola osservazione. Ricorderò le considerazioni fatte in questa Camera relativamente alle opere di seconda categoria; e ricorderò, che fino al 1882, mai un'opera di seconda categoria era stata fatta al di là del Tronto.

La prima ed unica ad esser autorizzata fu nel 1882, con la legge sulle opere di seconda categoria, relatore l'onorevole Cavalletto, con la quale legge si annoverarono quelle dell'Aterno, del Sagittario, che si scaricano nella Pescara, e che furono iscritte nelle opere di seconda categoria.

La legge che stiamo esaminando si propone il rimboschimento dei luoghi in pendio per evitare le corrosioni e gli scoscendimenti, cause dei mali che tanto spesso si hanno a deplorare in tutta Italia.

E per ottenere l'intento negli articoli, dove si ammette l'intervento del Ministero, quando i pro-

prietari non si vogliono unire in consorzio, si autorizza l'espropriazione forzata.

Nell'articolo in esame si parla di bacini principali e secondari. Ora o signori, voi dovete considerare che nelle provincie meridionali corsi d'acqua veri e proprii ce ne sono pochissimi. Dopo il Tronto, l'Ofanto, i Garigliano, il Basento e qualche altro fiumiciattolo che vive d'acqua l'inverno, ma che diventa rivolo in estate.

Ci sono invece dei torrenti. Ora che cosa faremo di questi nostri torrentacci che durano mezz'ora? Sono corsi di acqua cotesti nel senso legale della parola?

Onde io pregherei l'onorevole ministro di riflettere che questa legge dev'essere eseguita tanto pei bacini principali e secondari dei fiumi, quanto pei torrenti.

Quando si parla di bacini si riferisce questa parola a fiumi e riviere, ovvero si estende anche ai torrenti?

Io mi preoccupo della situazione locale dell'Italia meridionale, della sua condizione idrografica e desidero che il ministro spieghi chiaramente che in quest'articolo si comprendono anche i bacini dei corsi d'acqua inferiori e dei torrenti.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Per questa ragione ho adoperata la frase *delle acque* perchè comprende tutto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

Giolitti, relatore. Poichè non vedo altre proposte, dirò il parere della Commissione sulle due ora svolte.

Sulla proposta dell'onorevole Dotto, se il ministro non ha difficoltà, io accetterei che invece di dire "il Ministero potrà promuovere", si dicesse "il Ministero promuoverà", restando bene inteso che promuoverà dove potrà, e dove ci sarà una ragione per farlo.

Quanto all'obiezione dell'onorevole Vollaro, io posso assicurarlo che quest'articolo non può portare in alcun modo diversità di trattamento fra una parte e l'altra d'Italia. Qui si dice che il Ministero di agricoltura, industria e commercio promuoverà il rimboscamento dei terreni montuosi nel fine di guarentire la consistenza del suolo e di regolare il corso delle acque *in un bacino principale o secondario, o sopra parte di essi*.

Non si è voluto stabilire che debba rimboscarsi sempre un intero bacino di un fiume, quando basti rimboscarne una parte; e si è voluto dire che il Ministero può intraprendere operazioni di rimboscamento anche nei bacini secondari e anche sopra una sola parte di essi, quando c'è l'utilità di

fare un lavoro parziale. La formula adoperata è quindi la più ampia di quelle che si potevano adoperare per stabilire chiaramente che in qualunque parte, in qualunque terreno ci sia convenienza di fare un rimboscamento, questo si potrà fare. L'intenzione del ministro e della Commissione è di stabilire una massima generale applicabile in qualunque terreno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Non ho difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole Dotto, la quale consiste nell'adoperare, nel comma secondo dell'articolo primo, la parola "promuoverà", invece della frase "potrà promuovere." Però anch'io dichiaro, come il relatore della Commissione, che resta bene inteso che il Ministero provvederà là dove potrà; lo che non è contrario al concetto espresso dall'onorevole Dotto, e me lo prova il suo segno di assentimento. Al mio amico Vollarò, già il relatore ha risposto; ed io soggiungo che la frase "il corso delle acque in un bacino principale, o secondario, o sopra parte di esso", è stata studiata appositamente, per evitare gli inconvenienti, cui potrebbe dar luogo una frase meno generica.

Noi abbiamo avuto intenzione di non creare alcuna differenza tra regione e regione e ci è parso che questo concetto, più che con altra frase, possa essere espresso con quella adoperata.

In conseguenza io prego il presidente che, lasciando intatto il comma primo dell'articolo, nel secondo faccia votare questo emendamento, conforme alla proposta dell'onorevole Dotto:

"Il Ministero promuoverà del pari il rimboscamento delle dune incolte esistenti sul lido del mare."

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dotto.

Dotto de'Dauli. Ringrazio l'onorevole ministro e la Commissione per avere accettato il mio emendamento.

Vollarò. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Vollarò. Io domanderei all'onorevole ministro se avrebbe difficoltà di aggiungere all'articolo là dove dice: "secondario o sopra parte di essi", le parole: "a sensi del titolo 3 della legge dei lavori pubblici?". Così sarebbero comprese tutte le acque pubbliche, quindi tutti i bacini.

Giolitti, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Giolitti, relatore. A me pare che sarebbe forse non perfettamente regolare, come forma legislativa, il riferirsi ad una legge sui lavori pubblici a proposito di rimboscamenti, perchè si tratta di cose diverse. Qualche volta il rimboscamento si fa per difendere alcune opere pubbliche, per difendere argini di fiumi od altro; altra volta invece si fa per altro scopo. Ora, il riferirsi ad una legge completamente diversa per determinare il valore legale di una parola, può portarci poi a delle controversie: del resto, creda l'onorevole Vollarò che una formula più larga di quella proposta non si può trovare. È una formula che equivale al dire "doversi il rimboscamento fare dappertutto dove sarà utile di farlo," e tale formula spiega che questo può farsi sia che si tratti di un bacino principale o di un bacino secondario, e per l'uno e per l'altro, o in tutto o in parte.

Ora io non capirei che si potesse fare un rimboscamento all'infuori di queste ipotesi le quali comprendono tutte le possibili.

Il concetto è comune tanto all'onorevole Vollarò, quanto al Ministero e alla Commissione; resta solamente a vedere se sia meglio formulare l'articolo in modo che stia da sè, oppure obbligare chi leggerà questo articolo a ricorrere alla legge dei lavori pubblici per poter capire di che cosa si tratti; e come forma legislativa, mi pare meglio che l'articolo sia scritto in modo da poter stare da sè, senza bisogno di ricorrere, per interpretarlo, ad un'altra legge.

Uno dei difetti anzi che si lamentano universalmente nel modo di fare le leggi, è che per capire una legge bisogna riscontrare mezza la raccolta degli atti ufficiali.

Questa è la ragione per la quale io insisto nella forma proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vollarò.

Vollarò. La legge parla di corsi d'acqua; ora sotto questa denominazione non si possono comprendere quelli che corsi d'acqua veramente non sono: e le leggi devono dire chiaramente quel che intendono di dire; non si deve ricorrere alle discussioni della Camera per interpretarle.

Di qui la mia proposta di aggiungere: "corsi d'acqua, secondo le qualifiche dell'articolo 3 della legge dei lavori pubblici"; se non volete aggiungere queste parole, allora dite come è detto in quell'articolo, e cioè: fiumi, torrenti, rivi, colatori naturali. Spieghiamo con precisione di parole quello che si vuole dire. Le leggi non fatte in questo modo le temo molto.

Le leggi devono applicarsi a tutto il territorio

italiano, e quando le condizioni idrografiche sono differenti, quando la situazione dei boschi è diversa bisogna fare in modo di adattarle a tutte le singole parti: non devono le leggi servire per una sola parte ed essere inapplicabili per un'altra.

Dato questo avvertimento perchè la legge sia fatta in modo che possa servire a tutti i pubblici bisogni, io non ho altro da aggiungere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. (*Presidente della Commissione*). Alorchè si adopera la parola *corsi d'acqua*, adoperasi una parola generalissima, che indica tanto l'acqua che gli alvei dei fiumi e dei torrenti, principali e secondari, e poco importa se in questi l'acqua scorra continua o discontinuamente.

Se ci riferissimo alla legge sui lavori pubblici restringeremmo allora il concetto dei corsi d'acqua qui considerati, inquantochè la legge sui lavori pubblici contempla le opere di difesa di prima, seconda e terza categoria. Qui invece noi dobbiamo comprendere anche quei tronchi di torrenti che non appartengono a nessuna delle accennate categorie. Citando la legge sui lavori pubblici, restringeremmo, ripeto, il concetto della disposizione in discorso, mentre dobbiamo riferirci in generale a tutta la estesa montana dei corsi d'acqua e talvolta alle sommità dei bacini montuosi, alle loro formazioni più alte, dove hanno origine questi corsi d'acqua.

Si assicuri l'onorevole Vollaro che la formula di questo articolo non pregiudica niente, anzi favorisce il concetto e lo scopo che egli desidera affermare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Grimaldi, *ministro di agricoltura e commercio.* L'onorevole Vollaro avrà visto che l'articolo primo come viene alla Camera nel nuovo testo concordato tra la Commissione ed il Ministero, diversificò dalle due primitive proposte; ed è stato redatto in tale forma generale, appunto perchè non si verificassero gli inconvenienti e le differenze, delle quali egli ha parlato.

Dunque nella sostanza siamo d'accordo, e abbiamo trovato questa frase: *corso d'acqua in un bacino principale o secondario*, perchè ci parve in essa compreso tutto.

Del resto la discussione da lui fatta, e le risposte della Commissione e del Ministero bastano per chiarire il senso preciso della frase adoperata nell'articolo 1. E non mi pare opportuno richiamare in esso la legge sui lavori pubblici. *Corso d'acqua* deve essere inteso nel senso del Codice

civile, cioè per qualunque corso d'acqua. E quando noi parliamo di *bacino principale o secondario*, rendiamo più chiaro il concetto della prima frase. Perciò credo che il modo come abbiamo concepito l'articolo 1 non si possa prestare ad alcun dubbio.

Presidente. Veniamo, dunque, ai voti.

L'onorevole ministro, la Commissione e l'onorevole Dotto hanno concordato, se ho bene inteso, in questa forma, il secondo capoverso dell'articolo 1°:

“ Il Ministero promuoverà del pari il rimboscamento delle dune incolte esistenti sul lido del mare. ”

Havvi, inoltre, un emendamento aggiuntivo al primo capoverso, proposto dall'onorevole Vollaro.

Grimaldi, *ministro di agricoltura e commercio.* Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Grimaldi, *ministro di agricoltura e commercio.* Prego l'onorevole Vollaro di riflettere che, messo a partito il suo emendamento e rigettato, si verrebbe a restringere il senso generico delle parole che abbiamo adoperate; ed egli verrebbe a raggiungere uno scopo diametralmente opposto a quello che vuole, e che è raggiunto invece con la nostra proposta (*Benissimo!*)

Vollaro. Ritiro il mio emendamento! (*Si ride*).

Presidente. Ritirato l'emendamento dell'onorevole Vollaro, porrò allora a partito l'articolo 1° che rileggo con l'emendamento al secondo capoverso concordato fra l'onorevole Dotto, la Commissione e l'onorevole ministro:

“ Il Ministero di agricoltura, industria e commercio promuoverà il rimboscamento dei terreni montuosi nel fine di guarentire la consistenza del suolo e di regolare il corso delle acque in un bacino principale, o secondario, o sopra parte di essi.

“ Il Ministero promuoverà del pari il rimboscamento delle dune incolte esistenti sul lido del mare. ”

(*È approvato*).

“ Art. 2. Il Ministero, cominciando da quei bacini il cui rimboscamento sia di maggiore urgenza, fa compilare l'elenco dei beni da rimboscare, i progetti e le perizie dei lavori, determinando i modi e i termini per la loro esecuzione e l'ammontare della relativa spesa.

“ Gli elenchi, i progetti e le perizie, sentito l'avisito del Comitato provinciale, del Consiglio forestale ed occorrendo anche quello del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvati dal

Ministero e trasmessi ai comuni dove i beni sono posti, affinchè entro il termine di un mese li pubblicino mediante affissione e ne diano avviso a domicilio agli interessati. »

Su questo articolo 2° è stato proposto un emendamento dall'onorevole Zucconi:

Egli propone che al secondo capoverso dopo le parole: " Gli elenchi, i progetti e le perizie " si aggiungano le seguenti: " interpellati i Consigli comunali e provinciali interessati ecc. »

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Miceli.

Miceli. Coerentemente alle opinioni che espressi avant'ieri, propongo un emendamento in due punti.

Propongo, cioè, che invece di dirsi: Il Ministero (il che vuol dire il Ministero d'agricoltura e commercio) si dica: " Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio, d'accordo col Ministero dei lavori pubblici, cominciando da quei bacini ecc. »

Nel primo articolo all'onorevole ministro si attribuisce interamente la competenza di fare tutto ciò che riguarda il rimboscamento per consolidare il suolo, ed il governo delle acque.

Ora io credo che sia indispensabile, per la specialità di questi lavori e per la necessità che essi siano diretti da eminenti idraulici.

Onde l'accordo di cui l'onorevole ministro parlava avant'ieri, e che diceva esistere volontariamente fra i due ministri, anzi che dipendere dal beneplacito di un ministro, sia stabilito obbligatoriamente dalla legge; perchè se l'onorevole ministro negli studi, a cui deve procedere per effetto di questa legge, ha bisogno di eminenti idraulici, e non può non averne bisogno, e li chiede al suo collega, il ministro dei lavori pubblici, che dispone di questo personale, si deve mettere, per virtù stessa della legge, nella condizione di essere ascoltato e di non udire difficoltà da parte del suo collega.

Stabilito questo accordo nella legge, ossia resa la legge, per questa parte, anche imperativa, quando l'onorevole Grimaldi, o altri, che gli succederà nei secoli venturi (*Si ride*) dirà al collega dei lavori pubblici di aver bisogno per studi, o per altri lavori, degli idraulici che da quel Ministero dipendono, egli sarà sicuro di ottenerli.

Spero che l'onorevole ministro non troverà difficoltà in questo, e più di tutto, nel significato, che io do a questa parola *accordo*; vale a dire: la solidarietà dei due ministri, l'aiuto che uno deve all'altro, deve ritenersi come cosa obbligatoria, stabilita dalla legge.

Questa necessità io la rilevo oltre che dalla esperienza, che gli stessi profani hanno della scienza degli ingegneri, anche dalla splendida relazione fatta sulle inondazioni del Veneto, la quale mi ha confermato nel concetto dell'assoluta necessità che il ministro d'agricoltura e commercio, quando chieda l'aiuto del suo collega dei lavori pubblici, non possa da questi ricevere una negativa o una dilazione ingiustificata.

In quella relazione, per esempio, ci si narra che la città di Trento mancò poco nel 1882 che fosse distrutta dalle acque dell'Adige. E fu così grande il pericolo, che il municipio, avvertito dagli ingegneri del comune, con proclama, fece sapere ai cittadini che l'Adige poteva da un momento all'altro allagare la città.

Fece collocare un cannone accanto ad una celebre serra che frena l'impeto del fiume ed avvertì la popolazione che quando udisse il colpo del cannone, si fosse preparata ad uscire dall'abitato.

Perchè si verificò questo pericolo per quella nobile città? Lo dice la relazione stessa. In una delle briglie superiori alla serra più grande, che da un secolo e mezzo sostiene l'impeto del formidabile fiume, vi era un gran masso di pietra. L'ingegnere che fece quella briglia riteneva il masso immovibile, ma egli sbagliò perchè la piena del 1882 fu così forte, che scatenò il masso e quindi un'enorme quantità di pietre, di ghiaia, di terra, si gettò sulla grande serra e fu tale l'impeto delle acque, che se la piena non fosse diminuita il giorno dopo, la città sarebbe perita.

Voi dunque vedete come dall'intelligenza maggiore o minore di un idraulico, può dipendere non solamente la vita di un uomo, ma anche la vita di un'intera città; può dipendere che si perda in poche ore la fertilità di vaste campagne, e che si riducano alla miseria proprietari, che alla vigilia erano ricchissimi.

Io dunque, vedendo come fosse di assoluta necessità la direzione di questi lavori fatta da idraulici di professione, come dice l'egregio relatore sui fatti delle inondazioni del Veneto, propongo si dica in quest'articolo: " il ministro di agricoltura di accordo col ministro dei lavori pubblici " , e via discorrendo. E con questo accordo intendo che il ministro di agricoltura sia autorizzato a richiedere il ministro dei lavori pubblici, e questi abbia il dovere di fare.

Cavalletto. Chiedo di parlare.

Miceli. E non dico altro su questa parte.

Nel secondo capoverso dell'articolo è detto: " Gli elenchi, i progetti e le perizie, sentito l'av-

viso del Consiglio forestale ed occorrendo anche quello del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Io eliminerei quelle parole: " ed occorrendo anche quello „; e direi: " udito il parere del Consiglio forestale e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, „ e via discorrendo.

Io non mi posso accontentare di questo parere postumo del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Però qualcuno potrebbe dire, giacchè voi dopo fatti gli elenchi e le perizie, eseguiti i piani, avrete poi il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, accontentatevi; perchè volete mettere quest' accordo anticipato fra i due ministri? No: questo postumo parere sarebbe insufficiente per l'onorevole ministro di agricoltura; ed egli lo sa meglio di me: perchè i lavori, i piani stabiliti sono stati fatti secondo le idee di quelli che sono lontani, e che non possono essere pesati con la bilancia dell'orafo, come devono essere in questo caso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Ma quando voi avrete che i piani sono fatti da ingegneri eminenti, ed eminenti ufficiali forestali che si accordano nel provvedere a cotesti lavori, allora si avrà la sicurezza, per quanto nelle umane cose essa è possibile, di ottenere lo scopo a cui la legge è destinata.

Spero che gli onorevoli ministri accetteranno queste lievi modificazioni, lievi in se stesse, ma che nelle loro conseguenze hanno, a mio credere, molta importanza.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucconi.

Zucconi. Insisto nel mio emendamento che annunziai ieri l'altro nella discussione generale. Sebbene e l'onorevole ministro e l'onorevole relatore mi abbiano addotte le ragioni per le quali essi non lo credono accettabile, io nondimeno v'insisto e torno a pregarli di volerlo accettare, perchè i loro argomenti contro quell'emendamento non mi hanno convinto. Questi argomenti sono tre.

L'onorevole relatore disse che il sentire i Corpi locali intorno ai progetti è un chiamarli a giudicare sopra una questione tecnica; e per ciò che si riferisce ai progetti fino ad un certo punto la questione è vera. Però non si tratta solo di progetti, ma anche di elenchi e di tutto il complesso delle operazioni che debbono farsi in un determinato bacino.

Onde io faccio osservare che non è soltanto una questione tecnica che si risolve, ma è anche una questione amministrativa e soprattutto una questione economica.

Il decretare il rimboschimento di una deter-

minata zona di territorio vuol dire cambiare in molti casi gli usi, le consuetudini e le produzioni della parte montana del paese; vuol dire togliere il pascolo a proprietari che fino allora hanno usato di esso per il loro gregge; vuol dire proibire l'accesso al bestiame in determinate località.

Ora io dico: non è prudente che i Consigli locali esprimano il loro avviso sull'effetto che sarà per portare nel loro paese questo nuovo sistema che si vuole introdurre? Noi non bisogna che dimentichiamo mai che se i bisogni dello Stato, se i bisogni pubblici sono una suprema legge, nel soddisfare questi noi dobbiamo avere soprattutto riguardo di non offendere o di offendere il meno possibile gli interessi dei privati.

Ma qui io aggiungerò che non si tratta di interessi privati, e noi ne abbiamo un'esperienza ormai fatta nell'applicazione della legge forestale vigente, in cui, per non aver riguardo a questi interessi, e con la sola meta dinanzi agli occhi della conservazione dei boschi, noi siamo ridotti a questo, che in molti paesi noi abbiamo tolto alla maggioranza della popolazione i mezzi di sussistenza, e l'abbiamo ridotta ad una popolazione che fa oggi temere, mentre prima era una popolazione tranquilla, che non infastidiva alcuno. E a questo bisogna por mente tanto più oggidì che tutte le nazioni ci danno l'esempio di scioperi e di violenze anche da parte degli agricoltori. Ora noi nell'Italia centrale ed anche inferiore non abbiamo un'idea di ciò, appunto perchè i contadini hanno avuto finora i mezzi di vivere; ma i contadini della parte montana, e massimamente degli Appennini, non parlo delle Alpi perchè non le conosco; ma gli abitanti degli Appennini ormai cominciano a scontentarsi per l'applicazione falsa, e forse troppo esagerata della legge forestale.

Ora io non vorrei che si arrivasse allo stesso risultato con l'applicazione di questa legge se non si sentono *a priori* i Corpi locali.

Aggiungerò anche che questi pareri potranno facilitare immensamente l'opera del Governo, perchè quelle popolazioni hanno maggior fiducia nei comuni che nello Stato, e quando sanno che il proprio comune è stato favorevole, faranno meno resistenza, perchè il Governo possa poi agire.

L'onorevole ministro mi ha ricordato che il parere della rappresentanza locale può essere sentito nel seno del Comitato forestale, del quale fan parte i rappresentanti locali; ma io, per la esperienza che ne ho, posso dire che nel seno dei Comitati forestali la voce meno sentita è quella del rappresentante locale, e che perciò, appunto

per la esperienza fatta, io non ho nessuna fiducia nel rimedio, a cui egli ricorre.

Finalmente l'onorevole ministro di agricoltura e commercio diceva che questo metodo di sentire il parere delle rappresentanze locali teme che ritardi troppo le operazioni di rimboschimento.

Ora, io non posso consentire in questo concetto.

L'onorevole ministro si assicuri pure che non è che si debba far presto questa operazione di rimboschimento: si deve far bene; si deve fare cioè, in modo che da una parte riesca efficace e dall'altra urti il meno possibile le suscettibilità degli interessi delle popolazioni. Se egli ritarderà qualche anno a mettere sul suolo qualche decina di migliaia di pioppi o di abeti, se egli ritarderà qualche anno a fare delle terrazze sui monti ed a regolare le acque, sarà certamente un danno; ma sarà un danno più grave se, facendo in fretta, dovesse o disfare il già fatto o farlo due volte.

È perciò che io insisto perchè l'onorevole ministro voglia accogliere con quelle modificazioni che egli credesse meglio l'emendamento, che poi non è molto grave, che io ho proposto all'articolo 2.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto (*Presidente della Commissione*). La Commissione propenderebbe a non accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Zucconi.

Egli dice che non interessa tanto far presto quanto far bene. Interessa però fare in modo che queste operazioni non sieno troppo ritardate, e che per intralcio e complicazioni di procedura non si rendano difficili e quasi inattuabili.

Volendo che per la formazione degli elenchi ed altro sieno sentiti previamente i pareri dei Consigli provinciali e comunali, si viene a complicare tanto la procedura da non finirla più. Gli interessi locali del nostro paese sono tanto rappresentati, direi anzi troppo rappresentati, da quasi subordinare ad essi ed offuscare gli interessi generali. Non possiamo nutrire alcun timore che questi interessi locali non trovino patrocinatori tanto davanti al Ministero, quanto davanti a questa Camera, ed ai Corpi morali, che dovranno occuparsi dei rimboschimenti.

Sicchè la Commissione, per parte sua, non accondiscenderebbe ad accettare l'emendamento dell'onorevole Zucconi.

Invece la Commissione, apprezzando le ragioni esposte dall'onorevole Miceli, accetterebbe di buon grado, anzi accetta di buon grado, e credo che

l'onorevole ministro vi acconsentirà, gli emendamenti da esso proposti.

Sicchè questo articolo 2 verrebbe così formulato: Nel 1° comma si direbbe: " Il Ministero stesso d'accordo con quello dei lavori pubblici, cominciando da quei bacini ecc. " Al 2° comma si direbbe: " Gli elenchi, i progetti e le perizie, sentito l'avviso del Comitato provinciale, del Consiglio forestale e del Consiglio superiore dei lavori pubblici ecc., " e si eliminerebbero le parole " *occorrendo anche quello* ". Così il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici si renderebbe sempre obbligatorio. Quindi si stabilirebbe con questo articolo, che per i rimboschimenti i due Ministeri, cioè quello di agricoltura e commercio e l'altro dei lavori pubblici, dovessero procedere pienamente e continuamente d'accordo. Io credo che sia principalmente necessario, che il Ministero di agricoltura e commercio conosca il voto di quello dei lavori pubblici, per stabilire il programma dei lavori. Bisogna cominciare dai bacini più importanti, dove è più urgente il rimboschimento, e questi non possono essere indicati che dal Ministero dei lavori pubblici, il quale deve provvedere alla difesa del territorio, minacciato e danneggiato dalla discesa delle acque dei bacini dove hanno origine i nostri fiumi più pericolosi.

L'onorevole Miceli, invocando il concorso del Ministero dei lavori pubblici e degli ufficiali del Genio civile, fa qui testimonianza dell'utilità del Corpo del Genio civile, ed io ne lo ringrazio. Pur troppo questo Corpo fu in questa Camera e fuori di questa Camera ingiustamente attaccato e male apprezzato. Se la Camera e il paese conoscessero come è ordinato questo Corpo del Genio civile, e come gli ufficiali tecnici sono quasi sempre passivi, perchè subordinati a direzioni puramente amministrative che non sempre capiscono la vera necessità e opportunità delle cose e delle opere, se conoscessero come spesso i progetti delle opere pubbliche sono ordinati affrettatamente, e non sempre affidati ai più competenti specialisti, come alcune volte i progetti di opere importanti si affidino a personale straordinario tecnico improvvisato e meno idoneo, come la fretta e gli ordini abbiano moventi politici, capirebbero che se i progetti che qualche volta si fanno dal Corpo del Genio civile non corrispondono non è sua colpa: è colpa dell'ordinamento imperfetto dell'amministrazione dei lavori pubblici, è colpa delle pressioni politiche. Io su questo argomento ho avuto occasione di fare altra volta parola, ed ho lamentato che l'ordinamento del Genio civile e dell'amministrazione dei lavori pubblici non sia quale dovrebbe essere.

Ma non andiamo fuori d'argomento. L'onorevole Miceli, accettando noi le sue proposte, deve ritenersi pienamente soddisfatto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Già, nella tornata di sabato, dichiarai che ero in massima d'accordo con l'onorevole Miceli; e, che mi riserbavo di esaminare la formula concreta, che egli avrebbe proposto negli articoli 2 e 3. Ora, egli propone due emendamenti, con uno dei quali si direbbe, nell'articolo 2, che il Ministero di agricoltura procede d'accordo con quello dei lavori pubblici; e con l'altro si verrebbe a togliere la parola occorrendo, e così si renderebbe obbligatorio l'avviso del Consiglio superiore dei lavori pubblici in materia di elenchi, di progetti, di perizie.

Coerente alle mie dichiarazioni accetto l'una e l'altra proposta dell'onorevole Miceli; e l'accetto tanto più volentieri, inquantochè egli le ha commentate, dichiarando che nell'articolo 1º, ormai approvato dalla Camera, resta inteso che la direzione di queste operazioni spetta al Ministero di agricoltura e commercio, e che il Ministero dei lavori pubblici col suo personale, non fa se non cooperare col Ministero di agricoltura e commercio nello scopo importante di agevolare l'opera del rimboscamento. Con tale commento accetto il duplice emendamento.

Quanto all'onorevole Zucconi, anche sabato dichiarai ed ora torno a dichiarare, che accetto il suo emendamento in quanto si riferisce all'obbligo del Ministero di dar conto ogni anno, in occasione del bilancio, del modo come procede l'esecuzione di questa legge; ma non posso accettare l'altra parte del suo emendamento, con la quale vorrebbe includere l'obbligo nel Ministero di sentire i Consigli comunali e provinciali.

Io non ripeto ciò che ho detto sabato e ciò che ha già detto la Commissione; solo gli faccio notare che vi possono essere dei casi, nei quali sia utile sentire i Consigli comunali e provinciali, e perciò fin da sabato dichiarai che mi riserbava, nel regolamento, d'indicare che potesse il Ministero rivolgersi anche a quei corpi morali. Ma non posso accettare nell'articolo 2 un obbligo esplicito di sentirli, lo che (egli me lo consentirà) porterebbe un intralcio nelle operazioni.

D'altronde l'onorevole Zucconi non ha confutato il mio argomento che, cioè, già nel Comitato forestale vi sono i rappresentanti del comune e della provincia. Debbo perciò ripetergli che il Consiglio forestale è composto così: prefetto,

ispettore forestale, ingegnere nominato dal Ministero di agricoltura e commercio, tre membri eletti dal Consiglio provinciale, ed uno eletto dal Consiglio comunale.

Dunque la parte elettiva è in maggioranza. Io quindi spero che egli vorrà consentir meco a votare l'articolo 2, senza nessun'altra modifica, tranne la duplice proposta dell'onorevole Miceli, e si appagherà della mia dichiarazione, con la quale io prendo impegno, nel regolamento che dovrà farsi per l'esecuzione della legge, di dire che il Ministero possa rivolgersi, riconoscendone la necessità, anche ai Consigli comunali e provinciali.

Presidente. L'onorevole Zucconi insiste nel suo emendamento?

Zucconi. Io non insisto nel mio emendamento, giacchè comprendo quale ne sarebbe la sorte; e quindi lo ritiro prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro. Mi permetto soltanto di aggiungere che non sono niente affatto convinto che il regolamento non provvederà a nulla per quella stessa inesplicabile paura che trattiene oggi dall'accettare che si interpellino coloro che sono maggiormente interessati e che hanno pratica dei luoghi. L'esperienza ci ha ammaestrati abbastanza su questo proposito.

Però, onorevole ministro, non dimentichi (e certamente io non posso che parlare al ministro attuale) che se la legge dei rimboschimenti si vuol far riuscire efficace, occorre soprattutto la cooperazione delle amministrazioni locali, le quali sono quelle che possono ispirare la maggior fiducia nei contadini, in quella gente che crede a ciò che vede ed ha poca fiducia in tutto ciò che è lontano da essa.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Miceli.

Miceli. Ringrazio la Commissione ed il ministro della benevola accoglienza che hanno fatto alle mie proposte.

A scanso di equivoci, io debbo dire alla Camera che apprezzo il valore non comune dei funzionari del Ministero di agricoltura e commercio. In quel Ministero vi sono uomini che si sono colle opere acquistata fama di dottrina, di carattere e di operosità.

Io so che gl'impiegati superiori forestali ed il direttore generale di agricoltura, sono uomini sui quali si può fidare pienamente anche per le cose più difficili. So pure che nelle provincie vi sono ispettori e sotto-ispettori forestali i quali hanno potuto fare anche lavori degni di un ingegnere idraulico. Ma siccome questa legge stabilisce

un'opera grandiosa, un'opera che costerà molti milioni, è necessario assicurarne durevolmente la esecuzione prescindendo dalle particolari condizioni del momento. E siccome l'esecuzione della legge stessa richiede cognizioni tecniche che devono avere gli ingegneri idraulici, unicamente per questa considerazione io ho raccomandato con tanto calore gli emendamenti che ho proposti e che ringrazio la Commissione e il Ministero di avere accettati.

Presidente. Verremo dunque ai voti.

Leggo l'articolo 2° nel nuovo testo concordato tra il Ministero, la Commissione e l'onorevole Miceli.

“ Il Ministero di agricoltura, industria e commercio d'accordo col Ministero dei lavori pubblici, cominciando da quei bacini il cui rimboscamento sia di maggiore urgenza, fa compilare l'elenco dei beni da rimboscare, i progetti e le perizie dei lavori, determinando i modi e i termini per la loro esecuzione e l'ammontare della relativa spesa.

“ Gli elenchi, i progetti e le perizie, sentito l'avviso del Comitato provinciale, del Consiglio forestale e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvati dal Ministero e trasmessi ai comuni dove i beni sono posti, affinchè entro il termine di un mese li pubblichino mediante affissione e ne diano avviso a domicilio agli interessati.

Metto a partito questo articolo.

(È approvato).

Si inserisce nell'ordine del giorno di domani lo svolgimento di un'interrogazione e di un'interpellanza.

Presidente. Essendo presenti gli onorevoli ministri delle finanze e di grazia e giustizia li prego di voler dichiarare se e quando intendano rispondere alle domande d'interrogazione e di interpellanza ad essi rispettivamente rivolte dagli onorevoli Pais e Capo e dall'onorevole Panizza, che ho annunciate nella tornata precedente.

Magliani, ministro delle finanze. Accetto la domanda d'interrogazione degli onorevoli Pais e Capo, e sono pronto a rispondere nella prima tornata che sarà stabilita per lo svolgimento delle interrogazioni.

Presidente. Onorevole ministro, la prevengo che l'ordine del giorno di domani reca appunto lo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze.

Magliani, ministro delle finanze. Allora risponderò domani dopo le altre che sono già iscritte.

Presidente. La interrogazione degli onorevoli Pais e Capo, se gl'interroganti lo consentono (*Segni d'assenso dell'onorevole Pais*), verrà iscritta a suo luogo nell'ordine del giorno di domani.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

Tajani, ministro guardasigilli. Relativamente all'interpellanza annunciata l'altro giorno, dell'onorevole Panizza, io sarei pronto a rispondere anche subito, ma poichè domani si devono svolgere altre interpellanze, prego l'onorevole interpellante di consentire che la sua sia iscritta nell'ordine del giorno di domani dopo le altre.

Presidente. Onorevole Panizza, acconsente?

Panizza. Acconsento.

Seguito della discussione del disegno di legge sui rimboscamenti.

Presidente. Continuiamo la discussione del disegno di legge.

“ Art. 3. Entro tre mesi dalla pubblicazione dei progetti di rimboscamento, i proprietari interessati possono presentare al Comitato forestale della provincia i loro reclami. Il Comitato dà avviso intorno ai reclami stessi ed alle domande di cambiamento di progetto. Il Ministero di agricoltura, udito il Consiglio forestale ed occorrendo il Consiglio superiore dei lavori pubblici, delibera sui reclami, approva gli elenchi definitivi dei beni da rimboscarsi e ne fa eseguire la pubblicazione. ”

Vollaro. Ciedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vollaro.

Vollaro. La disposizione contenuta in questo articolo è assai grave. Il ministro può, quando voglia, togliermi la mia proprietà: imperocchè la legge di cui ci occupiamo equivale alla espropriazione per pubblica utilità.

Si procede in questo modo. Preparati i progetti e fatti gli elenchi, questi si pubblicano. Il Comitato forestale della provincia dà il suo avviso sui reclami che, per avventura, siano stati messi innanzi dagli interessati. Non è, dunque, che esso deliberi; non è come nei casi in cui, dopo un voto della amministrazione comunale, si ricorre alla deputazione, per arrivare al ministro; o dopo un deliberato della deputazione, si ricorre al ministro; il Comitato forestale dà semplicemente il suo avviso. Questo avviso giunge al Ministero,

ed il ministro delibera sui reclami e fa pubblicare gli elenchi. Dittatura perfetta!

Se i ministri futuri fossero sempre del taglio dell'egregio e nobile mio amico Grimaldi, affiderei loro non solo le cose mie, ma tutto me stesso; ma i ministri sono mutabili; e può, domani, venire al posto dell'onorevole Grimaldi un ministro intransigente il quale si valga della facoltà della legge senza riguardo agli interessati.

Di leggi eccezionali come questa so che il ministro Grimaldi non ne vuole; quindi spero che egli consentirà al mio desiderio. Io desidererei che il Comitato forestale debitamente costituito, giacchè io desidero che vi si introducano altri elementi, costituisse il primo grado di giurisdizione, di modo che contro la sua decisione si potesse ricorrere al ministro, il quale, inteso il Consiglio forestale, deciderebbe in grado d'appello.

L'articolo proposto, sarebbe contrario all'articolo 9 della legge sul Consiglio di Stato; io desidererei quindi che fosse modificato in conformità della nostra legislazione, e che per il rimboschimento si seguisse il procedimento che si usa in casi analoghi.

Detto questo, siedo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Giolitti, relatore. La proposta dell'onorevole Vollarò, se ho ben compreso, si tradurrebbe in questo, di stabilire, prima della decisione del ministro, un grado di giurisdizione che consentisse poi il ricorso in appello al ministro. Ora bisogna ricordare che gli elenchi, i progetti e le perizie per i rimboschimenti si preparano, sentito il Comitato provinciale, il Consiglio forestale, e, secondo la variazione ultimamente introdotta, anche il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Quando questi corpi hanno determinato i lavori che si devono fare, e il modo col quale devono essere fatti, viene il periodo dei reclami contro la loro determinazione. Ora a chi si dovrebbe reclamare se non al Ministero d'agricoltura e commercio? A me parrebbe contrario alle regole di procedura il ricorrere ad un'autorità inferiore contro l'operato e la proposta d'un'autorità superiore. Per un progetto tecnico, esaminato dal Comitato provinciale, dal Consiglio forestale, e dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, ammettere poi il reclamo al Comitato forestale locale, o ad un'altra autorità inferiore non mi parrebbe perfettamente corretto.

D'altronde noti l'onorevole Vollarò che dal giudizio che darà il Ministero è ammesso ricorso in via straordinaria, come egli ha notato, al Re, il

quale pronuncia sentito il Consiglio di Stato, ai termini dell'articolo 9, n. 4 della legge 20 marzo 1865.

Vollarò. Chiedo di parlare.

Giolitti, relatore. La domanda dell'onorevole Vollarò tenderebbe dunque a stabilire un altro giudizio inferiore a quello del ministro, il giudizio di un Corpo che, secondo questo articolo stesso di legge, deve essere consultato dal Ministero stesso.

Ora il Comitato forestale che avrà già dato il suo parere e il cui parere sarà già stato approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, sarebbe poi di nuovo chiamato a giudicare sulla stessa materia. A me pare che per tal modo si perderebbe tempo senza utile risultato e quindi a nome della Commissione seguito a ritenere che convenga mantenere la formula proposta di accordo col Ministero.

Presidente. Onorevole Vollarò, ha facoltà di parlare.

Vollarò. Io distinguo, come distingue il disegno di legge tra lavori preparatori e lavori giurisdizionali.

Quanto si contiene nell'articolo 2, non riguarda che il lavoro preparatorio; qualcuno deve farlo, e perciò la legge ha stabilito: che gli elenchi e le perizie, sentito l'avviso del Comitato provinciale, del Consiglio forestale, del Consiglio superiore di lavori pubblici saranno approvati dal ministro e trasmessi, ecc.

Perchè?

Perchè entro il termine di un mese li pubblichino, mediante affissione e ne diano avviso a domicilio agli interessati. Si fa lo stesso nei casi di espropriazione per pubblica utilità; si accede sul fondo, si fanno i piani particolareggiati, si depositano, si pubblicano.

Or bene, a chi si ricorre? al Comitato forestale; ma esso dà un avviso invece di prendere una deliberazione sul reclamo. Se desse una deliberazione mi acquieterei; perchè nel ricorso al ministro avrei il secondo grado di giurisdizione, ed inoltre contro la decisione del ministro avrei aperto l'adito al Consiglio di Stato.

Ma siccome, secondo l'articolo, il Comitato provinciale non pronunzia, io non posso discutere il mio interesse nella mia provincia, e debbo venire necessariamente a Roma, nella sede del Governo per fare le mie osservazioni. Le leggi si fanno per la comodità dei cittadini; ora provvediamo in modo, che questo cittadino abbia garantita l'incolumità dei propri diritti.

L'onorevole relatore guardi che il sistema del-

L'articolo secondo non pregiudichi quello dell'articolo terzo. Datemi due gradi di giurisdizione; non me ne date uno solo e non mi costringete a ricorrere contro un provvedimento per illegittimità; fate che i reclami siano esaminati prima di tutto sul luogo, e che contro la prima decisione si possa poi ricorrere al Governo centrale. Questa è la mia domanda.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Io debbo ringraziare l'onorevole mio amico Vollaro delle gentili parole rivoltemi, delle quali gli sono gratissimo.

Io mi sono preoccupato, negli articoli 2 e 3, di evitare qualunque possibile arbitrio, e di stabilire, per le opere di rimboscamento, una procedura che servisse di garanzia agl'interessati.

Quindi nell'articolo 2, ormai approvato dalla Camera, ho voluto che progetti, perizie ed elenchi fossero fatti con tutta la cura possibile, e per quanto in questo primo stadio non siano presenti gl'interessati, pur nondimeno (e ne ha convenuto lo stesso mio amico Vollaro), intervenendo il Comitato provinciale, il Consiglio forestale ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici, resta assicurato che le operazioni procederanno benissimo.

Ma fin qui la procedura è nello stadio, dirò così, segreto; il vero giudizio comincia dalla pubblicazione, dopo la quale, per l'articolo 3, si dà agl'interessati il termine di tre mesi per reclamare.

Ora in che consiste la questione sollevata dall'onorevole Vollaro? Consiste in ciò. Anche nello articolo 3, concordato tra Commissione e Ministero, vi è, in certo modo, il duplice grado di giurisdizione; poichè v'è il Comitato provinciale, che bisogna sentire; e poi v'è il Ministero, coadiuvato dal parere del Consiglio forestale e del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La differenza è capillare, perchè l'onorevole Vollaro vorrebbe che il Comitato, invece di dare l'avviso, decidesse, e che poi in seconda istanza si ricorresse al Ministero.

Ora anche su questo io ho riflettuto, prima di sottoporre l'articolo alla Commissione; ed ho dovuto convincermi che, mentre la formula adoperata da parte nostra stabilisce tutte le garanzie possibili, dall'altra parte quella di dare al comitato provinciale una giurisdizione di primo grado apporterebbe delle gravi conseguenze pratiche. Si tratta di una operazione molto importante, come

quella del rimboscamento, che deve procedere con unità, ed uniformità di concetti. Se si affidasse ai diversi comitati provinciali il diritto di decidere sulle opere di rimboscamento, senza che il Ministero ne fosse inteso, si rischia di compromettere di molto l'operazione, e si avrebbero giudizi disparati e diversi nelle varie provincie. Invece la formula nostra dà la garanzia agl'interessati, poichè richiede assolutamente l'avviso del comitato provinciale; e dall'altra parte evita gl'inconvenienti, che io ho avuto occasione di accennare.

D'altronde, è il Ministero, che, coadiuvato dal Consiglio forestale e dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, dovrà decidere su questi reclami, ed avrà tutti gli elementi in mano per decidere bene. Con ciò i proprietari interessati trovano tutte le garanzie, anche maggiori di quelle stabilite dalla legge forestale del 1877.

E poichè ho facoltà di parlare dichiaro che, per mettere in relazione l'articolo 3 coll'articolo 2 modificato giusta gli emendamenti dell'onorevole mio amico Miceli, occorre eliminare anche nell'articolo 3 la parola *occorrendo*, come è stata tolta nell'articolo 2.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vollaro.

Vollaro. Mi duole di essere in disaccordo con l'onorevole mio amico Grimaldi. Io capisco che quando i progetti sono passati per la trafila di tante autorità richieste del loro parere, ci sia la presunzione che il progetto non sia sbagliato, e non sia gravoso, come quello che succede nelle espropriazioni per pubblica utilità, quando si deve fare una ferrovia. Ma, se io non accedo al Consorzio, voi avete il diritto di espropriarmi, e questo è troppo grave.

Ma perchè volete togliermi la possibilità di far valere le mie ragioni nella giurisdizione della mia provincia?

Se voi credete che i 200 o 300 proprietari abbiano da reclamare soltanto per la parte tecnica, non siete nel vero, perchè ragioni speciali, interessi particolari possono rendere necessario il ricorso.

Supponete pure che il progetto sia perfettissimo; ma se esso richiederà, ad esempio, una spesa di tre milioni e il Consorzio non potrà disporre di tal somma, nascerà quindi una questione di mezzi, una questione amministrativa. Di più può sorgere questione tra i proprietari compresi nel Consorzio sul modo di ripartire le spese, e di questa il Ministero non si interesserà punto.

Voi avete aboliti i decimi dell'imposta fondiaria, ma se costringete i proprietari od i comuni e le

province a spese eccessive, i tre decimi si ripagheranno sotto forma di centesimi addizionali.

Io, dunque, reclamo il diritto di difendere questi interessi dove essi sorgono. Di più, se tutti i reclami verranno al Ministero, ci vorranno cento impiegati per esaurirli. Io, quindi, voglio potermi difendere, è nel mio diritto: libertà per tutti! (Bene! a sinistra).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Belmonte Gioacchino.

Di Belmonte Gioacchino. Ho domandato di parlare per chiedere all'onorevole ministro ed alla Commissione uno schiarimento. Nella prima parte dell'articolo 3° si dice:

“ Entro tre mesi dalla pubblicazione dei progetti di rimboscamento, i proprietari interessati possono presentare al Comitato forestale della provincia i loro reclami. ”

Or bene, su che cosa possono reclamare i proprietari se il Ministero non ha data nessuna norma per i rimboscamenti che intende fare, e non ha detto quali siano i terreni che debbono essere rimboschiti?

Da una parte starà l'affermazione del Governo che alcuni terreni debbono essere rimboschiti, dall'altra il proprietario reclamerà dicendo che quei terreni non lo debbono essere; ma mancherà la base di un illuminato contraddittorio.

Su di questo vorrei che il Governo e la Commissione mi dessero una delucidazione per tranquillarmi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Giolitti, relatore. Rispondo al quesito che ha proposto ora l'onorevole Di Belmonte; egli dice: l'articolo 3° stabilisce che i proprietari interessati possono ricorrere al Comitato forestale presentando ad esso i loro reclami, e domanda: ma contro chi reclamano, in che modo, con quali criteri? Io gli rispondo che reclameranno se crederanno non applicato rettamente l'articolo primo di questa legge. Questo articolo 1° stabilisce doversi promuovere il rimboscamento quando è necessario per garantire la consistenza del suolo, e per regolare il corso delle acque; ora se il proprietario potrà provare che il rimboscamento proposto non è necessario nè per garantire la consistenza del suolo nè per regolare il corso delle acque avrà diritto di far cancellare dall'elenco i terreni che gli appartengono.

Ma, se ho ben compreso la portata della osservazione fatta dall'onorevole Di Belmonte, egli voleva andare più in là e voleva fare indirettamente un po' di critica all'articolo 1° notando

che ne era troppo indeterminata la locuzione. Ora su questo punto osservo che era impossibile adoperare una locuzione più precisa. Come possiamo noi stabilire per legge che il terreno perchè sia necessario tenerlo solido occorra che abbia una pendenza di tanti gradi, che sia costituito con una data proporzione di terreni sabbiosi, o si trovi esposto a valanghe, frane, od altro? Come vuole l'onorevole di Belmonte che in una materia la quale cambia da luogo a luogo si possano determinare criteri così precisi, che non resti più altro se non applicare la misura? Questo, ritenga l'onorevole Di Belmonte, non è possibile, ed io lo sfido a trovare in una legge forestale una determinazione esatta e precisa e concreta, come quella che egli desidererebbe.

Ritengo che il voler questo sarebbe domandare l'impossibile. In questa materia non si può fare altro che stabilire la massima, lo scopo a cui deve tendere il lavoro; poi si deve lasciare che le autorità chiamate a decidere caso per caso, cioè i Comitati forestali, il Consiglio dei lavori pubblici e il Ministero di agricoltura e commercio, determinino dove occorra e dove non occorra di rimboschire.

Il giudizio indicato dall'articolo 3° si riferisce precisamente a questo punto, cioè a stabilire se concorrano nei casi singoli gli estremi voluti dall'articolo 1°.

Presidente. Dall'onorevole Bonavoglia è stato presentato un emendamento che consiste nell'aggiungere, dopo le parole: *i proprietari*, le parole: *ed i comuni*.

Domando se questo emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato).

L'onorevole Bonavoglia ha facoltà di svolgerlo.

Bonavoglia. Io ho considerato provvidenziale questo disegno di legge sui rimboschimenti.

Non voglio discutere i benefici che esso apporterà sia coll'equilibrio delle stagioni, sia con lavori idraulici o per il riassodamento del suolo, che eviteranno lo scoscendimento dei terreni e le frane che si verificano nei luoghi meno provvisti di piante.

Se io mi sono indotto di presentare un emendamento nel senso che si aggiungano le parole: “ ed i comuni interessati, ” è stato appunto perchè nelle province meridionali vi sono beni comunali, sui quali i cittadini esercitano alcuni diritti, ed avvenendo il rimboscamento saranno in buona parte tolti questi diritti od usi civici consistenti nel pascere, *acquare*, legnare, seminare e racco-

gliere ghiande. Io credo dunque che non solo ai proprietari, ma anche ai comuni, i quali rappresentano i diritti e le ragioni dei cittadini, debba essere mantenuto il diritto di reclamare ai Comitati provinciali, perchè adottandosi misure per cui vengano menomati tali diritti, sieno valutate le ragioni che i Comuni possano presentare, e si tenga conto del detrimento che possano soffrire. Spero che la Camera vorrà accogliere questo mio emendamento.

Presidente. Invito la Commissione a dichiarare se accetti l'emendamento dell'onorevole Bonavoglia.

Giolitti, relatore. Mi sembra che lo aggiungere la parola "i comuni" sarebbe adoperare una locuzione incompleta, perchè ci potrebbe anche essere il caso di un privato, il quale senza essere proprietario, abbia dei diritti da far valere, come sarebbe nel caso, ad esempio, di un usufruttuario.

Quindi proporrei di dire: "gli interessati possono presentare, ecc." Così la disposizione è più chiara e più completa, e mi pare che soddisferebbe interamente a quanto desidera l'onorevole Bonavoglia.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Accetto la formola proposta dalla Commissione, perchè mi pare giustissima. Quando avviene la pubblicazione, chiunque ha interesse, comune, opera pia, o privato che sia, può presentare il reclamo. Resta così intesa la frase *gli interessati* che adoperiamo nell'articolo 3.

Presidente. Consente, onorevole Bonavoglia?

Bonavoglia. Acconsento.

Presidente. Allora do lettura dell'articolo 3 con la modificazione ora concordata:

"Entro tre mesi dalla pubblicazione dei progetti di rimboscamento, gli interessati possono presentare al Comitato forestale della provincia i loro reclami. Il Comitato dà avviso intorno ai reclami stessi ed alle domande di cambiamento di progetto. Il Ministero di agricoltura, udito il Consiglio forestale ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici, delibera sui reclami, approva gli elenchi definitivi dei beni da rimboscarsi e ne fa eseguire la pubblicazione."

(È approvato).

"Art. 4. I terreni compresi negli elenchi definitivi sono sottoposti, quando già non lo fossero, al vincolo forestale stabilito dalla legge del 20 giugno 1877, dalla data del decreto di approvazione degli elenchi stessi.

"Il decreto di vincolo è notificato agli interessati per mezzo del messo comunale."

(È approvato).

"Art. 5. Entro un mese dalla pubblicazione degli elenchi definitivi, i proprietari sono individualmente convocati dal prefetto per deliberare se intendono di riunirsi in consorzio a fine di compiere i lavori di rimboscamento.

"Se i proprietari di 3/5 della superficie complessiva dei terreni deliberano di riunirsi in consorzio, questo s'intende costituito."

(È approvato).

Prima di passare all'articolo 6, comunico alla Camera un articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Miceli. Ne do lettura:

"Se i proprietari di oltre la metà della superficie delle terre che formano il bacino da sistemarsi non si costituiscono in consorzio volontario, la totalità dei proprietari medesimi s'intende costituita in consorzio obbligatorio."

Ha facoltà l'onorevole Miceli di svolgere questa proposta.

Miceli. Quest'articolo che io sottometto al giudizio della Camera è una conseguenza delle idee che ho esposto riguardo ai consorzi obbligatori nella seduta di sabato.

Spero che i miei colleghi ricordino le ragioni che io ho addotte contro i criteri della Commissione e dell'onorevole ministro, che hanno voluto eliminare da questo disegno di legge i consorzi obbligatori tanto calorosamente e con valide ragioni raccomandati in quello presentato dall'onorevole Berti. Io sono convinto che debba ripristinarsi in questa parte l'antico disegno di legge, e mi rincresce che non sia qui l'onorevole Berti per sostenere con la sua autorevole parola la sua proposta.

Per qual motivo si è escluso il consorzio obbligatorio, mentre, se sto a quanto mi hanno detto parecchi con cui ho parlato dell'argomento, si crede generalmente ch'esso sia il cardine di questa legge, la condizione necessaria alla sua riuscita?

È inutile che io ripeta le considerazioni che ho esposte sui consorzi volontari. Io sarei lietissimo ch'essi si costituissero; nè con la mia proposta si escludono; ma se escludiamo il consorzio obbligatorio e persistiamo nel proposito esclusivo dei consorzi volontari e dell'espropriazione per parte dello Stato, io ritengo che ci porremo in una via difficile, e senza uscita, perchè lo Stato dovrebbe incaricarsi nientemeno che della spesa per tutte

le espropriazioni e fare a proprie spese tutti i lavori, nessuno escluso.

Ancora, onorevole ministro, non siamo arrivati al punto da poter dire che pei lavori che interessano l'agricoltura il Parlamento e i Ministri italiani sono pronti a fare i sacrifici che si fanno per le ferrovie, per i porti e per altre opere pubbliche; ancora non è venuto il tempo in cui si comprenda che queste sono questioni vitali, sono questioni gravissime e di primaria importanza. Seguiamo quindi la via che sola può affidarci di ottenere qualche risultato utile e pratico.

Per qual ragione si vogliono escludere i consorzi obbligatori? Si dice: in alcune parti d'Italia i terreni montuosi appartengono a una quantità di piccoli proprietari, i quali non potrebbero sostenere le spese. Io ho risposto avant' ieri che in alcuni luoghi ci sarà questo inconveniente, mentre in moltissimi altri, nella maggior parte anzi delle regioni italiane, i proprietari dei terreni montuosi sono persone ricche od almeno agiate, e spesso anche comuni, e facilmente essi s'indurranno a riunirsi in consorzio.

Coi consorzi obbligatori, avvertii l'altro giorno, avrete anzitutto il vantaggio, che non rinunzierete a ciò che si ritrae dalla tassa imposta ai vari proprietari: se rinunziate ai consorzi obbligatori, rinunziate anche a questo elemento di vita pei consorzi e per l'utile dell'agricoltura. In secondo luogo non bisogna dimenticare che in Italia lo spirito di associazione in alcuni luoghi è ancora bambino, in altri non esiste menomamente. Commetteremmo quindi una colpa, un gravissimo errore, se non profittassimo di tutte le circostanze utili, per stimolare e fecondare lo spirito di associazione, d'iniziativa privata.

E quando voi dite ai proprietari italiani: se voi vi costituite volontariamente, bene, altrimenti farò tutto io, soffocherete ogni spirito d'iniziativa.

L'onorevole Commissione consente pienamente in questo mio avviso. Poichè la seconda massima contenuta nella relazione dell'onorevole Giolitti, massima che io ho sinceramente e altamente lodata, è questa: che bisogna eccitare e promuovere l'iniziativa privata, e non far sì che tutto ricada sulle spalle dello Stato. Io non ne faccio dunque una questione di bilancio, ma ne faccio una questione di civiltà nazionale. Poichè uno dei primi elementi, una delle grandi prove della civiltà e del valore di un paese, è appunto lo spirito di iniziativa e di associazione dei suoi cittadini.

Occorre pertanto porre nella legge il principio di coazione, giacchè le condizioni intellettuali e

finanziarie non consentono altra via per riuscire a risultati utili. In questo caso il principio dell'obbligatorietà sarebbe, secondo me, come una specie di crogiuolo che fonderebbe insieme elementi i quali senza la forza del calore elevato non si amalgamerebbero.

Voi sapete, o signori, che nelle nostre popolazioni, e specialmente in quelle di montagna, oltre le difficoltà che vengono dalla mancanza dei mezzi, c'è una difficoltà morale, la quale consiste in quella specie di gelosia che si manifesta tra proprietario e proprietario e la quale può far sì che si renda impossibile la costituzione dei consorzi. Ebbene, questa malattia morale, diciamo così, che esiste negli animi di codesti proprietari, si sanerebbe per effetto di una legge obbligatoria.

E, poi, verrebbe il momento che questa unione, cominciata con la forza, creerebbe un avvicinamento che sarebbe un gran bene per lo spirito pubblico in Italia.

Perciò io esorto la Commissione ed il ministro di non ostinarsi nella idea che sia impossibile, presso di noi, la costituzione dei Consorzi obbligatori e prego, in tutti i casi, la Camera, di accettare l'articolo che io ho proposto e che riproduce un articolo che era nel disegno di legge dell'onorevole Berti; articolo molto meditato in quel Ministero dove fu elaborata la detta relazione che precede il disegno di legge medesimo.

Non è, dunque, soltanto la debole autorità delle mie parole, che venga in sostegno di questo articolo; ma vi è pure l'autorità del Ministero di agricoltura e commercio, il quale, per mezzo dell'onorevole Berti, propose quel disegno di legge, che aveva il suo cardine nel consorzio obbligatorio.

Giolitti, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Giolitti, relatore. L'onorevole Miceli ha riproposto un concetto che aveva già svolto nella discussione generale: di obbligare, cioè, i proprietari ad unirsi in consorzio per fare le opere di rimboscimento; in altri termini, egli ha riproposto il concetto dei consorzi obbligatori.

Credo di aver già trattato ampiamente questo argomento; mi limiterò quindi a rispondere due cose sole: che, secondo me, questo non sarebbe nè legale nè possibile.

La nostra legislazione ammette la espropriazione per utilità pubblica. E qui noi pure la ammettiamo.

Ma che si obblighi un proprietario a coltivare il suo fondo in un determinato modo, per precetto di legge, senza dargli indennità, e costringendolo

a fare quest'opera coi suoi danari, a me pare che sia cosa assolutamente contraria al diritto di proprietà.

Qui si tratterebbe di dire ai proprietari d'una data zona di montagna: voi dovete unirvi in consorzio, coi vostri danari dovete rimboschire quella montagna, lo Stato vi darà non l'indennità a' termini della legge sull'espropriazione forzata, ma vi darà un concorso d'un terzo, vale a dire lo Stato obbligherà voi a spendere del vostro i due terzi di ciò che occorre per fare quest'opera.

Ora io credo che questa sarebbe tale violazione del diritto di proprietà da non potersi giustificare se non in un caso estremo, quando cioè vi fosse una necessità assoluta per l'interesse pubblico e l'impossibilità che lo Stato facesse esso il lavoro. Ora questa impossibilità l'onorevole Miceli stesso riconoscerà che non esiste, poichè espropriando i terreni da rimboschire, vi può provvedere lo Stato.

Ma io credo che, oltre a non essere legale la proposta, sarebbe impossibile ad attuarsi.

Se l'onorevole Miceli conoscesse le condizioni dei paesi di tutta la zona delle Alpi, egli avrebbe visto come quei terreni siano nelle mani di proprietari poverissimi, i quali vivono esclusivamente col prodotto di quei terreni. Ora, data questa condizione di cose, com'è possibile andare da un proprietario il quale vive unicamente del prodotto di un piccolo pezzo di terreno, e dire a lui: voi dovete abbandonare quel terreno, dovete a vostre spese piantarvi un bosco, dovete stare dieci anni senza trarne alcun prodotto? Com'è possibile che questo si faccia? Eppoi questi proprietari poveri i capitali dove li prendono? Non vale scrivere obblighi nelle leggi quando vi ha la impossibilità assoluta di adempierli.

Io dico che se si ammettesse questo concetto, noi arriveremmo al punto di dover costringere la popolazione di quei paesi ad emigrare in massa all'estero, e ad abbandonare in massa i loro fondi nelle mani del Governo.

È impossibile che l'onorevole Miceli voglia giungere a tale estremo.

Creda l'onorevole Miceli che questa questione è stata lungamente discussa dalla Commissione: è stata anche discussa col ministro Berti il quale aveva proposto questo concetto; ed io posso assicurarvi che il ministro Berti si era persuaso di queste ragioni ed aveva aderito a non insistere nel suo concetto.

Per queste ragioni, e senza ripetere ciò che precedentemente già dissi, io insisto nel dichia-

rare che la Commissione non può assolutamente accettare che si dichiarino obbligatori i consorzi.

Aggiungo che, per parte mia, se la legge contenesse questa disposizione, voterei contro la medesima, non una, ma dieci volte.

Presidente. Onorevole Miceli, ha facoltà di parlare.

Miceli. L'onorevole relatore ha le sue convinzioni che, certamente, saranno fondate sopra buoni argomenti. Ma egli vorrà permettermi d'insistere nelle convinzioni mie.

Io non so perchè egli debba credere che la istituzione dei consorzi obbligatori sarebbe, in primo luogo, un'offesa alla legalità. O non abbiamo noi altri consorzi obbligatori? Ad esempio, abbiamo i consorzi obbligatori per le opere, strade e per le bonifiche.

Ma l'onorevole Giolitti dice: se fosse provato che c'è proprio un grande interesse nazionale, allora potremmo imporre questi vincoli ai proprietari.

Ma non c'è forse un grande interesse pubblico in questa legge? Per me, è di interesse pubblico il provvedere ad un inconveniente che ogni anno si verifica; vale a dire che molti proprietari ricchi, in tre giorni diventano poveri perchè un fiume, straripando, rovina le loro proprietà.

Uno straripamento dell'Adige, per esempio, del Tagliamento, o che so io, distrugge milioni di ettari di territorio, producendo danni immensi, incalcolabili. E quel che avviene, per effetto di questi fiumi, in alcune regioni, avviene, per gli altri fiumi, in tutte le provincie d'Italia.

Per esempio, quest'anno, nella provincia di Reggio di Calabria, si è ripetuto un disastro che era avvenuto nel 1880, e che ha prodotte rovine irreparabili, terribili.

Ricorderò alla Camera che in un discorso solenne, da me pronunziato tempo indietro, censurai gli abitanti della provincia di Reggio, i quali non avevano accolta una offerta che avevo loro fatta, quando io era ministro d'agricoltura e commercio, di dare 125 lire per ogni ettaro di terreno che avessero rimboschito.

Uno solo, un nostro ex-collega, Pietro Romeo, accettò l'offerta, ma vi furono centinaia di altri proprietari che non ne vollero sapere.

Io, in verità, fui scosso da quella ripulsa; e la attribuii alla solita inerzia che hanno gl'italiani, all'abitudine del dolce far niente, anche di fronte a danni che periodicamente si ripetono e producono grandi rovine.

Ma in seguito, avendo interrogato parecchi

proprietari di quella provincia, ho dovuto pentirmi delle censure che aveva fatte a carico loro. Sapete, signori, che cosa mi hanno risposto quei proprietari? Voi offrivate 125 lire per ogni ettaro di terreno rimboschito, ma noi avevamo bisogno di ben maggiori somme per regolare il corso dei fiumi; e per questo la vostra offerta non ci suffragava nè punto nè poco.

Ora è di grande interesse, di altissimo interesse nazionale, impedire la continuazione di questi danni che si verificano con troppa frequenza. Ed il mezzo più utile, più efficace, più pratico di provvedere, è quello di costituire obbligatoriamente i consorzi.

L'onorevole Giolitti ha pure detto, che noi pretenderemmo troppo da quella povera gente. Ma in questa legge c'è l'articolo 2 in cui si parla dei reclami. Immaginate il proprietario di una montagna che non sia franosa, che non abbia bisogno di essere rimboschita; ebbene, esso presenterà il suo reclamo al Comitato provinciale forestale, al Consiglio superiore dei lavori pubblici, e gli sarà fatta giustizia, e sarà liberato da quei pericoli immaginari che si prevedono ora per respingere questo concetto dei consorzi obbligatori.

Inoltre, se vi sono alcune regioni in Italia in cui il possesso del territorio di montagna è frastagliato, è diviso fra molti proprietari, eguale condizione di cose non si riscontra nella maggior parte delle regioni italiane.

E poi, onorevole Giolitti, non vi sono gli articoli 12 e 13, in virtù dei quali, quando i Consorzi non eseguono i lavori stabiliti o non li eseguono nel termine indicato possono essere sciolti dal Ministero il quale può procedere alla espropriazione dei terreni compresi nell'area di rimboschimento? Voi dunque, quando troviate gli ostacoli che temete; quando veramente siano insuperabili, e non possiate costituire il Consorzio; o quando, dopo di averlo composto obbligatoriamente, questo non eseguisce ciò che la legge impone, il Governo ha già dalla legge il diritto di scioglierlo e di sostituirgli l'azione propria.

Da queste ragioni parmi risulti evidente che le difficoltà non sono così gravi quanto si teme. Io credo d'altronde che sia obbligo di un legislatore assennato di non arrestarsi di faccia alle difficoltà; i legislatori che meritano il nome di saggi, di prudenti, di oculati, devono guardare con viso fermo le difficoltà, e fare il possibile per superarle.

Quindi io spero che la Camera vorrà accettare l'articolo che ho proposto e che mantengo,

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. Io non entro ad esaminare in merito la proposta dell'onorevole Miceli, perchè ne ha già parlato la Commissione, ed io stesso ne ho parlato nella discussione generale. Però mi permetto di sottoporre una considerazione, che spero varrà a fargli ritirare la proposta.

Io credo che vi siano due sistemi, con cui si possono promuovere i rimboscamenti; quello propugnato dal mio amico Miceli, cioè la costituzione dei consorzi obbligatori; l'altro propugnato dalla Commissione e dal Ministero, di aiutare la iniziativa privata, ed autorizzare l'espropriazione in caso d'inerzia. Egli crede all'efficacia del suo sistema; ma consenta che io creda all'efficacia anche dell'altro. Del resto tanto la proposta dell'onorevole Miceli, quanto quella del primitivo progetto ministeriale sono incomplete.

Nel primitivo progetto ministeriale era detto: *ai lavori di rimboscamento dei terreni sono tenuti i rispettivi proprietari; al quale effetto essi s'intendono costituiti in consorzio obbligatorio.*

Ora, domando io, chi costituisce il consorzio obbligatorio? L'autorità amministrativa o l'autorità giudiziaria? Se è l'autorità amministrativa, bisogna creare tutti gli organi necessari, come è stato fatto per gli altri consorzi, come quelli per le acque e le bonifiche. Se è l'autorità giudiziaria, bisogna dirlo e rimettersi alla legge comune. Dicendo semplicemente " il consorzio è obbligatorio ", resta tutto nella incertezza.

Ma non basta ciò. Crede l'onorevole Miceli conveniente sottrarre questa materia all'autorità giudiziaria? All'onorevole Miceli ed alla Camera ricorderò un precedente, quello dei Consorzi per le irrigazioni.

L'onorevole mio predecessore presentò alla Camera un disegno di legge, nel quale stabiliva la obbligatorietà dei Consorzi per le irrigazioni, e dava all'autorità amministrativa la competenza ed il modo di determinarla. La Commissione parlamentare e la Camera non vollero saperne, e dissero l'obbligatorietà potersi ammettere soltanto nei casi accennati nel Codice civile e mediante l'autorità giudiziaria. Quindi, in questa stessa Legislatura, in questa stessa Sessione, la Camera si trova di avere implicitamente emesso un'opinione sull'argomento dei Consorzi.

Ora, vogliamo qui risolvere crudamente la questione dei Consorzi in materia di rimboscamento e deferirli all'autorità amministrativa? A me pare una questione così grave, da non dover essere

pregiudicata nell'esame di questa legge. E se questo ha ritenuto la Camera, io pregherei l'onorevole Miceli di ritirare la sua proposta, non essendo opportuno pregiudicare, con una discussione incidentale e di straforo, la questione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Franceschini.

Franceschini. Ho chiesto di parlare, per dire che il disposto dell'articolo 659 credo possa conciliare le idee dell'onorevole ministro con le giuste osservazioni dell'onorevole Miceli.

La semplice lettura dell'articolo 659 credo possa bastare alla dimostrazione di questo concetto: poichè con esso si prescrive che la formazione del consorzio può anche venire ordinata dall'autorità giudiziaria sulla domanda della maggioranza degli interessati, e sentiti sommariamente gli altri, quando si tratti dell'esercizio, della conservazione e della difesa dei diritti comuni, dei quali non sia possibile la divisione senza grave danno.

Io credo quindi che richiamando il disposto e l'applicazione dell'articolo 659 del Codice civile, possa trovare applicazione la proposta giustamente reclamata dall'onorevole Miceli.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Giolitti, relatore. Dirò due parole sole in risposta all'onorevole Franceschini.

L'articolo del Codice civile che egli ha citato riguarda i consorzi che si formano per conservare opere comuni di difesa della proprietà; qui invece si tratta di opere per ridurre un terreno in condizioni sostanzialmente diverse da quelle in cui si trova; si tratta di terreni nudi che si vogliono coprire di boschi, e così di cosa ben diversa da quella prevista dal Codice civile.

Non è dunque possibile trarre dall'articolo citato un argomento applicabile al caso del quale ora si discute.

Miceli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Miceli; però gli faccio osservare che il regolamento vieta ai deputati di parlare più di due volte sullo stesso argomento.

Miceli. Pure ammettendo la necessità di dovere stabilire un'altra procedura, non parmi assolutamente necessario di abbandonare quella stabilita dall'articolo citato testè dall'onorevole Franceschini. Io penso che si possano mettere d'accordo questi due articoli; e d'altronde abbiamo la legge sui lavori pubblici.

Dirò poi all'onorevole Grimaldi che non si può fare un paragone tra la legge per le irrigazioni e questa, che impropriamente si chiama degli im-

boscamenti; ma che tende a mettere un termine ai mali che tutti gli anni l'Italia soffre per lo straripamento dei fiumi e dei torrenti, e per le frane che qua e là avvengono.

Con la legge sulle irrigazioni si trattava di aumentare la nostra produzione, ed in questo caso si poteva benissimo prescindere dai vincoli della coazione. Ma qui non si tratta soltanto di aumentare la produzione; qui si tratta in primo luogo di impedire che danni gravissimi si ripetano. È proprio il caso della *salus publica suprema lex*. Non bisogna confondere una legge di miglioramento agrario con un'altra che ha per iscopo di impedire continue rovine. E quindi io, per discarico di coscienza, non posso ritirare la mia proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Io immaginava di aver sottoposto al giudizio dell'onorevole Miceli e della Camera una considerazione, che mi pareva essere tale da non dover ritornare sulla questione.

Ritenga l'onorevole Miceli che non basta stabilire il principio della obbligatorietà; ma bisogna in precedenza dichiarare chi debba determinarla, se l'autorità giudiziaria o l'amministrativa, e nell'uno e nell'altro caso stabilire delle norme.

Ho citato il precedente delle irrigazioni per analogia, e per dimostrare alla Camera quanto grave sia la questione: ho ricordato il diritto comune (articolo 659 del Codice civile) per analogia: ma esso non riguarda il caso attuale. E l'onorevole Franceschini debbe convenirne. Esso riguarda opere di irrigazione, di corsi d'acqua, di prosciugamenti di terreni, di bonifiche; quindi non ha che fare coi rimboscamenti.

I consorzi, dei quali parliamo, non sarebbero regolati da alcuna legge.

La legge forestale del 1877 richiama l'articolo 659, relativamente ai rimboscamenti; ma rispetta la competenza dell'autorità giudiziaria, e si limita ad applicare l'obbligatorietà quando si tratta della conservazione e della difesa dei diritti comuni.

L'onorevole Miceli vuole che l'obbligatorietà sia dichiarata dall'autorità amministrativa o giudiziaria? Lo dica, e nell'uno o nell'altro caso, dica le norme e i casi, in cui deve stare circoscritta l'obbligatorietà.

Non è mica un'Accademia la Camera; essa deve non soltanto votare il principio, ma anche gli articoli speciali, che stabiliscano i modi per applicarlo.

Vede bene l'onorevole Miceli, che, sottoponendo al giudizio della Camera il suo emendamento, verrebbe a far risolvere immaturamente una questione della più alta gravità.

Me ne appello a tutti i giuristi, che sono nella Camera, i quali non possono fare a meno di riconoscere la importanza della questione. Non vorrei dunque che, in un modo incidentale, si mettesse in pericolo; e quindi prego il mio amico onorevole Miceli a non sottoporre ora al giudizio della Camera una deliberazione di tanta gravità.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Franceschini.

Franceschini. Ho chiesto di parlare per dire all'onorevole Giolitti che io sapeva benissimo come l'articolo 659 parli di tutt'altra materia, e che, come ha osservato benissimo l'onorevole ministro, l'avevo citato anch'io per analogia.

Soggiungo che tutto quanto ha detto l'onorevole ministro fu già previsto nella legge del 1877, nella quale, all'articolo 13, si dettano le norme per la costituzione dei Consorzi obbligatori.

Ecco quel che dice l'articolo 13:

« I proprietari di terreni sottoposti al vincolo forestale, possono riunirsi in Consorzio a fine di curare il rimboscamento dei terreni stessi e la difesa dei loro diritti.

« La formazione di tali Consorzi può anche venire ordinata dall'autorità giudiziaria, sulla domanda della maggioranza degli interessati, quando si tratti della conservazione e della difesa dei diritti comuni. I proprietari dissidenti, hanno però il diritto di esimersi da siffatto obbligo, cedendo i terreni al Consorzio al prezzo di stima; nel qual caso è obbligatorio l'acquisto per parte del Consorzio stesso. »

Dunque a me pare che, nell'articolo 13 della legge molto provvida del 1877, sia stato provveduto, se non in tutto, in grandissima parte a quello che giustamente reclamava l'onorevole Miceli, prescrivendosi in questo articolo tutte quelle norme delle quali faceva parola l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Credo quindi che si possa benissimo conciliare l'opinione dell'onorevole ministro di agricoltura e commercio con quella dell'onorevole Miceli, che non so nonostante se vorrà mantenerlo, dopo quanto si è detto in senso contrario dal ministro e dalla Commissione.

Presidente. Verremo dunque ai voti, se l'onorevole Miceli insiste sulla proposta.

La mantiene, onorevole Miceli, o la ritira?

Miceli. Io vedo il destino che toccherebbe a

questa mia proposta. Malgrado l'importanza delle osservazioni fatte dal mio amico Franceschini, malgrado tutto ciò che si potrebbe rispondere all'onorevole ministro, io, per non pregiudicare la questione, ritiro la mia proposta, lasciando la responsabilità al ministro e alla Commissione di non averla accettata ora. E quantunque non sia figlio di profeta, faccio questa profezia: non passerà gran tempo che udremo dire in questa Camera che la legge ora in discussione non ha avuto alcun effetto; e il Ministero e la Commissione ricorreranno come unico mezzo di salvezza ai Consorzi obbligatorii.

Il deputato Taverna presenta una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Taverna a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Taverna. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione circa il disegno di legge per l'estensione a tutto il regno della legge 29 ottobre 1859.

Presidente. Do atto all'onorevole Taverna della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Continua la discussione del disegno di legge relativo ai rimboschimenti.

Presidente. « Art. 6. I proprietari che non aderiscono al consorzio hanno facoltà di eseguire entro il proprio fondo, nel termine che è prescritto nel disegno dei lavori e con le norme del disegno, i lavori stessi, oltre al contribuire nel consorzio alle opere di comune interesse. Dall'obbligo di rimboscamento sono dispensati i proprietari che, in conformità dell'articolo 4 della legge forestale, disporranno il terreno a terrazze, salvo il contribuire alle opere di comune interesse.

« I proprietari che non aderiscono al consorzio e che non adempiono da sé ai lavori indicati, possono essere espropriati dal consorzio a termini della legge 25 giugno 1865. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Arnaboldi.

Arnaboldi. Ho chiesto di parlare per proporre due piccolissimi emendamenti a questo articolo. L'articolo pare che indichi il modo con cui è lasciata facoltà ai proprietari esclusi dal consorzio, di poter fare le stesse opere di migliorie quando lo credano necessario; vale a dire, che quando si sottomettono a tutte le disposizioni prescritte dalla legge, possono essi stessi fare le opere che vogliono, senza far parte del consorzio. Però, come corret-

tivo a questo, si è detto che, trattandosi d'interessi comuni, dovranno pure sottostare alle spese che farà il consorzio. Ora io capisco qual'è il concetto principale a cui miravano la Commissione ed il Ministero nel formulare il presente articolo; ma trattandosi di proprietari che possono e non possono far parte di questi consorzi, mi pare che sarebbe bene chiarire un poco più quando è il caso che debbono condividere le spese del consorzio, quando è il caso che non le debbono condividere. Poichè altrimenti può accadere in molte circostanze che, per alcuni interessi comuni il consorzio non guardi tanto per il sottile; e in altri casi può accadere che, trattandosi specialmente di grossi proprietari, esso trovi comodo di farli concorrere nelle spese consorziali senza che, a mio avviso, ne abbiano punto l'obbligo.

Ora dunque, dal momento che io son persuaso che Commissione e Ministero sono d'accordo nel volere con questo articolo far concorrere il proprietario nelle spese del consorzio solo allorchando sono in questione interessi comuni, io desidererei che fosse meglio chiarita la dizione, in modo che si dicesse fin d'ora chiaramente quali sono i casi di questo concorso. Così, in luogo di dire: "salvo il contribuire alle opere di comune interesse" io vorrei che si sostituissero queste parole: "quando con queste si evitino danni o ne derivino vantaggi alle loro proprietà".

E poi, siccome alla fine del comma si ripetono ancora le medesime parole *di comune interesse*, così proporrei che si dicesse: "salvo a contribuire alle opere di cui sopra".

Questi sono i piccoli emendamenti, che io propongo all'articolo, e spero che la Commissione non avrà difficoltà di accettarli, visto che nel concetto siamo perfettamente d'accordo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonavoglia.

Bonavoglia. Per essere coerenti, e per coordinare gli articoli terzo, quinto e sesto, a me parrebbe che là dove si parla di proprietari che non aderiscono al consorzio, si dovrebbe dire "proprietari e comuni" o almeno "i proprietari interessati".

Io avrei insistito nel chiedere che si fosse aggiunta la parola "comuni", correndo una differenza fra i beni patrimoniali e i beni comunali. I beni patrimoniali sono quelli che il comune possiede come un privato qualunque; i beni comunali sono quelli sui quali i cittadini esercitano i loro usi civici. Tanto è vero che quando il Demanio vende i beni demaniali o dell'Asse ecclesiastico, abbandona al comune una parte di questi beni, pei possibili diritti che ai cittadini possano spettare,

come un equivalente all'esercizio dei diritti medesimi.

Per questa ragione a me parrebbe che la parola "comuni" fosse più adattata di quella "interessati".

Ma non insisto, una volta che la Camera ha già deciso che la parola "interessati" si debba mettere nell'articolo terzo.

Giolitti, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giolitti, relatore. La proposta fatta dall'onorevole Arnaboldi mi pare che non cambi nulla nella sostanza a ciò che è detto nell'articolo formulato d'accordo fra il Ministero e la Commissione.

Infatti in questo articolo si dice:

"I proprietari che non aderiscono al consorzio, hanno facoltà di eseguire entro il proprio fondo, nel termine che è prescritto nel disegno dei lavori e colle norme del disegno, i lavori stessi, oltre al contribuire nel consorzio alle opere di comune interesse".

Ora che cosa può essere un'opera di comune interesse? Un'opera dalla quale parecchie persone traggono vantaggio in qualche modo. L'onorevole Arnaboldi vorrebbe che si spiegasse trattarsi qui delle opere che tendono o ad evitare un danno, o a produrre un vantaggio.

Ora, in realtà, io non saprei immaginare in qual modo si possa avere un'opera di comune interesse, quando non tenda o ad evitare un danno, o a produrre un vantaggio.

Credo per conseguenza che la proposta fatta dall'onorevole Arnaboldi, non sia che la traduzione pura e semplice in altre parole, del concetto contenuto nell'articolo della Commissione e del Ministero.

In quanto alla proposta dell'onorevole Bonavoglia, io osserverò questo: che nell'articolo 3, la Commissione e il Ministero consentirono ad ammettere che il diritto di ricorso spettasse, non ai soli proprietari, ma a tutti quelli che avevano un diritto da esercitare sul fondo. Invece, in questo articolo 6 la parola *interessati* non potrebbe stare; poichè qui si tratta di vedere chi faccia parte del consorzio, e del consorzio non possono far parte se non i proprietari.

L'onorevole Bonavoglia può essere certo che la parola *proprietari* comprende anche i comuni, poichè tanto è proprietà quella dei privati quanto quella dei comuni. L'aggiungere la parola *comuni* sarebbe aggiungere una cosa perfettamente inutile.

L'onorevole Bonavoglia ha ricordato che il co-

mune ha due specie di beni; beni patrimoniali e beni demaniali. Questo è vero; ma tanto degli uni come degli altri, la proprietà piena ed assoluta spetta al comune, con questa sola differenza, che i beni patrimoniali li può vendere con le forme stabilite dalla legge comunale, mentre i beni demaniali, finchè conservano tale qualità, non li può vendere. Ma il diritto di proprietà spetta al comune tanto per gli uni quanto per gli altri.

Loando non vi può essere dubbio, che la parola proprietari comprenda tanto i proprietari privati, quanto i comuni, e comprenda, riguardo ai comuni, tanto i beni demaniali quanto i beni patrimoniali.

Per conseguenza a me pare che la dizione dell'articolo, risponda interamente a ciò che desidera di spiegare l'onorevole Bonavoglia.

Arnaboldi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Arnaboldi. A me pareva di essermi spiegato chiaramente. Ho detto che concordavo perfettamente nella idea della Commissione e del ministro; e che appunto speravo di vedere accolto il mio emendamento perchè si trattava semplicemente di un mutamento di forma. Ma anche dopo le osservazioni fattemi dall'onorevole relatore debbo insistere nel mio emendamento, che mi pare assolutamente necessario.

Se si trattasse di vedere applicata la legge fra persone le quali comprendessero il vero suo spirito potrei ancora ammettere che l'articolo potesse passare così com'è. Ma trattandosi di consorzi montagnuoli; trattandosi di consorzi in cui infinite proprietà sono condivise; di consorzi in cui sono miste proprietà piccole e grandi, la esperienza c'insegna (s'è già visto in altre circostanze) che succedono dei litigi quando meno si può supporre.

È appunto in base a questa esperienza, che a me pare opportuno di chiarire quando il proprietario debba concorrere in questa spesa. E siccome non si tratta che di mutare due o tre parole, per chiarire maggiormente il concetto dell'articolo, parmi non ci debba essere grande difficoltà ad accettare questo emendamento pel quale, non so perchè, la Commissione si mostra tanto restia.

Giolitti, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Giolitti, relatore. Voglio solamente osservare che io non mi sono opposto all'emendamento dell'onorevole Arnaboldi; mi limitai a dire che non mi pareva necessario. Mi rimetto anzi, quanto ad accettarlo o no, al parere del ministro, perchè, come ho notato, le due formole dicono la medesima cosa.

Presidente. Domando, dunque, all'onorevole ministro se accetti i due emendamenti proposti dall'onorevole Arnaboldi.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Son due emendamenti, ma, in sostanza, costituiscono una sola proposta, tendente a spiegare che cosa s'intenda per *comune interesse*. Concordo col relatore Giolitti, che la frase dell'onorevole Arnaboldi sarebbe solo una parafrasi di quella adoperata dalla Commissione, nel testo concordato col Ministero, la quale è una formola più legislativa e conforme a quella adoperata in altre leggi. Ad ogni modo, la discussione e la sua proposta hanno servito a chiarificare sempre più il senso di queste parole "opere di comune interesse".

Quindi, senza bisogno d'una votazione in proposito, si potrebbe restare intesi, tutti d'accordo, che con le parole "opere di comune interesse", intendiamo nè più nè meno di quello che l'onorevole Arnaboldi intende di dire con la sua frase. E se mantenghiamo questa da noi proposta, è unicamente perchè ci pare più adatta a spiegare il comune concetto.

Presidente. L'onorevole Arnaboldi insiste?

Arnaboldi. Se permette, direi una sola parola.

Presidente. Parli pure.

Arnaboldi. Se quando va in esecuzione la legge, potessimo portare avanti le discussioni che possono nascere, quanto venne detto ed inteso in Parlamento, allora io concorderei perfettamente con l'onorevole ministro, poichè i litigi che potrebbero sorgere sarebbero subito sciolti vedendo l'interpretazione che nella discussione della Camera è stata data a questo articolo. Ma quando sorgono dei litigi nei consorzi non si presenta avanti a loro la discussione parlamentare e quindi l'interpretazione che si può dare a questa disposizione potrà produrre le conseguenze che porteranno con molta facilità ai tribunali provocando inutili spese.

Mi duole quindi di dovere insistere nel mio emendamento, quantunque sia persuaso che la Camera lo respingerà.

Serafini. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Serafini ha facoltà di parlare.

Serafini. In quest'articolo 6, al primo comma, è detto:

"Dall'obbligo di rimboscare sono dispensati i proprietari che, in conformità dell'articolo 4 della legge forestale, disporranno il terreno a terrazze".

Ora io domanderei se si tratta di dispensare dall'obbligo di rimboscare con l'esigere che immediatamente siano fatte le terrazze. Se così è, sarebbe impossibile arrivare a questo risultato, perchè le terrazze, se si vogliono ottenere nei terreni in pendice, necessitano una spesa immensa. E poi non si possono fare subito; ci vogliono successive lavorazioni col rovesciare il terreno lavorato, la parte alta si abbassa, e quella bassa si rialza; ci vuole una serie d'anni di coltivazioni per ottenere queste terrazze.

Se invece s'intende quello che si verifica ordinariamente, e si pratica per tutte le cose agrarie con una certa economia, allora io sono disposto ad accettare l'articolo di legge; altrimenti dirò che la spesa sarebbe tale che impossibile sarebbe accettare questa preferenza.

Quindi propongo che alla parola "disporranno", venissero sostituite le parole: "si impegneranno di disporre".

Presidente. La prego di trasmettere al banco della Presidenza la sua proposta.

Giolitti, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giolitti, relatore. Come l'onorevole Serafini sa, lo scopo di questa legge, dichiarato dall'articolo 1º, è di garantire la consistenza del suolo e di regolare il corso delle acque.

L'articolo 6 vuole stabilire che, quando il proprietario dispone il terreno in modo che sia piano, siccome ciò basta ad impedire scoscendimenti o turbamenti al corso delle acque, così non occorre il rimboscamento.

L'onorevole Serafini domanda: Ma questa disposizione a terrazze in quale epoca sarà il proprietario obbligato a farla?

A me pare naturale che il proprietario sarà obbligato di disporre in quel modo il terreno nello stesso tempo nel quale sarebbe obbligato a rimboscare, poichè questa operazione è, per legge, dichiarata equivalente a quella del rimboscamento.

Quando adunque il proprietario non vuol rimboscare il suo terreno, deve disporlo a terrazze in quel tempo nel quale avrebbe avuto l'obbligo di fare il rimboscamento.

Il dire nella legge, come propone l'onorevole Serafini, che non sia obbligato a fare il rimboscamento colui, il quale si impegni a disporre il terreno a terrazze, sarebbe pericoloso, perchè sorgerebbe il dubbio circa l'epoca nella quale vi sia l'obbligo di far tale lavoro.

La domanda che l'onorevole Serafini ha diretto ora a noi, io la dovrei dirigere a lui, chiedendogli:

quando intende che il proprietario il quale si impegna a disporre il terreno a terrazze, abbia poi l'obbligo di portare ad atto l'impegno assunto?

Per queste ragioni pare a me più corretto lasciare indeterminata l'epoca come è nella proposta del Ministero e della Commissione, rimanendo inteso che, siccome l'obbligo di disporre il terreno a terrazze sostituisce il rimboscamento, così questa operazione deve essere fatta nel tempo nel quale il rimboscamento avrebbe dovuto essere compiuto.

Presidente. Onorevole Serafini, mantiene o ritira la sua proposta?

Serafini. Io capisco che il fare qui una lezione di agricoltura sarebbe assai difficile, e si correbbe il rischio di non essere ascoltati. Però si persuade l'onorevole Giolitti che sarebbe assolutamente impossibile che il proprietario potesse operare per quel sistema, cioè di far subito i ripiani. Inizierà i ripiani, e con l'iniziarli regolarizzerà il corso delle acque, le quali costituiranno appunto l'agente gratuito per il trasporto della terra necessaria a fare i ripiani.

Questi ripiani si eseguiranno in sette o otto anni, in seguito di successive coltivazioni; altrimenti il voler pretendere che siano fatti immediatamente, porterebbe una spesa enorme, ed invece di essere un'economia sarebbe cosa talmente dispendiosa che rovinerebbe il proprietario e toglierebbe a chiunque il desiderio d'imitare un esempio, tanto desiderabile, di convertire una pendice in ripiano.

Presidente. Verremo dunque alla votazione. Rilleggo l'articolo 6:

"I proprietari che non aderiscono al consorzio hanno facoltà di eseguire entro il proprio fondo, nel termine che è prescritto nel disegno dei lavori e con le norme del disegno, i lavori stessi, oltre al contribuire nel consorzio alle opere di comune interesse. Dall'obbligo di rimboscare sono dispensati i proprietari che, in conformità dell'articolo 4 della legge forestale disporranno il terreno a terrazze, salvo il contribuire alle opere di comune interesse.

"I proprietari che non aderiscono al consorzio e che non adempiono da sé ai lavori indicati, possono essere espropriati dal consorzio a termini della legge 25 giugno 1865".

A quest'articolo sono stati proposti due emendamenti: uno dall'onorevole Arnaboldi e l'altro dall'onorevole Serafini.

L'onorevole Arnaboldi propone che, alla prima parte del primo comma di quest'articolo dopo le parole: "... oltre al contribuire nel consorzio alle opere" si aggiungano le altre: "quando con que-

ste si evitino danni e ne derivino vantaggi alle loro proprietà „.

E conseguentemente l'onorevole Arnaboldi vuole che alle parole *di comune interesse*, che figurano in fine al primo comma dell'articolo 6, si sostituiscano le parole *di cui sopra*.

Questo emendamento proposto dall'onorevole Arnaboldi è respinto dal Ministero e dalla Commissione.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ma siamo in votazione.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Sulla posizione della quistione.

Presidente. Parli sulla posizione della questione.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Debbo dire all'onorevole Arnaboldi la conseguenza, che ne verrebbe, se il suo emendamento venisse sottoposto a votazione e respinto. In tal caso la frase *di comune interesse* verrebbe ad acquistare un altro significato; mentre Commissione e Governo di accordo hanno detto, che tale frase equivale alla sua. Ora, rigettandosi il suo emendamento, parrebbe che la Camera volesse dire una cosa ben diversa, votando il nostro articolo. Perciò lo pregherei a ritirare il suo emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arnaboldi.

Arnaboldi. Io prendo atto dell'ultima dichiarazione dell'onorevole ministro, e poichè non voglio che si dia un'interpretazione diversa a queste parole, ritiro il mio emendamento.

Presidente. Essendo ritirato l'emendamento dell'onorevole Arnaboldi, non rimane che quello dell'onorevole Serafini; il quale chiede che, in luogo di: "disporranno „ si dica: "si impegneranno a disporre. „

Serafini. Domanderei se l'onorevole ministro lo accetta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Io mi rimetto a quanto ha detto l'onorevole relatore, e pregherei l'onorevole Serafini di ritirare il suo emendamento. A me pare che le spiegazioni date dall'onorevole relatore siano sufficienti a tranquillarlo, senza che io ne aggiunga delle altre.

Presidente. Onorevole Serafini, mantiene o ritira il suo emendamento?

Serafini. Lo ritiro.

Presidente. Poichè anche l'emendamento dell'onorevole Serafini è ritirato, pongo dunque a partito l'articolo 6 di cui ho già dato lettura.

Coloro che lo approvano, vogliono alzarsi.

(È approvato).

“ Art. 7. I proprietari delle terre comprese nelle aree dei consorzi pel rimboscamento concorrono nella spesa dei lavori, mediante una tassa imposta su tutti i fondi consorziali secondo i criteri stabiliti nell'atto di costituzione del consorzio.

“ Quando l'atto di costituzione non determini questi criteri, e per i proprietari indicati nell'articolo 6, l'estensione superficiale e la misura delle imposte principali sulle terre e sui fabbricati serviranno di base al riparto della spesa stessa. „

Ha facoltà di parlare su questo articolo l'onorevole Sciacca della Scala.

Sciacca della Scala. Sopra la prima parte di questo articolo io mi sono permesso di presentare un emendamento, pel quale dirò pochissime parole. Benchè nel concetto della legge campeggi il pensiero di considerare i lavori di rimboscamento come un'opera riguardante un intero bacino, però, nessun articolo di legge regola i rapporti in questo senso.

Questa omissione fa sì che alla spesa dei lavori di rimboscamento concorrano soltanto i proprietari del monte ed intanto il vantaggio lo risentono anche i proprietari della pianura, e forse in maggior parte, poichè, mercè la regolarizzazione del corso delle acque, non soffriranno più i danni di prima.

Ripeto, nel concetto della legge campeggia questo pensiero, ma nessuna disposizione lo traduce in attuazione. Io, quindi, col mio emendamento propongo che si facciano intervenire nella spesa anche i proprietari dei terreni non compresi nel perimetro del rimboscamento, ma che pure sono avvantaggiati dal rimboscamento medesimo.

Questo concetto è già compreso nella legge del 1882 per le bonificazioni; là si sono consacrati due o tre articoli appunto per regolare questa condizione di fatto, nel fine di fare intervenire nella spesa i proprietari dei terreni che sono bonificati. Aggiungasi che in questo caso è molto problematico il vantaggio, perchè si tratta di un vantaggio igienico.

Ammettendo, nella prima parte dell'articolo 7 che discutiamo, il mio emendamento, si otterrà lo scopo che i due terzi della spesa invece di essere sostenuti dai soli proprietari che hanno i terreni montuosi, saranno pagati da moltissimi proprietari, e quindi la spesa sarà più lieve per tutti e forse si eviterà allo Stato la spesa ed il fastidio di espropriare molti terreni, e di fare il rimboscamento per conto suo. Così si migliorerà anche la legge

rendendola più efficace, onde è che io mi permetto di dar lettura del mio emendamento il quale suona così:

“ I proprietari delle terre comprese nel perimetro del rimboscamento, e quelli dei terreni fuori del perimetro stesso, ma che dal rimboscamento risultino avvantaggiati, concorrono nella spesa, ecc. „.

Io sono sicuro che tanto nell'intendimento del ministro, che in quello della Commissione vi era questo concetto, e perciò spero che l'uno e l'altra vorranno accettare questa mia proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Giolitti, relatore. La proposta fatta ora dall'onorevole Sciacca della Scala ha lo scopo di stabilire che, alla spesa del rimboscamento, debbano concorrere non solamente i proprietari di terreni che si rimboschiscono, ma anche i proprietari dei terreni che risentono vantaggio da questa opera, e, ben si intende, in proporzione dei vantaggi che ne ritraggono.

Io credo che sarà praticamente molto difficile il determinare la misura di questi vantaggi; ma questa sarà una questione di applicazione pratica che, in caso di contestazione risolveranno i tribunali; quanto al principio in sè stesso, parmi non se ne possa contestare la giustizia, e se l'onorevole ministro crede di accettare qualche emendamento a tale scopo, la Commissione non ha gravi obiezioni ad opporre; quantunque, ripeto, in pratica sarà un po' difficile tradurlo in applicazione, poichè la prova dell'interesse o della misura di questo, dovrà essere data dai proprietari dei beni da rimboschire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Accetto anch'io il concetto, che informa la proposta dell'onorevole Sciacca della Scala, concetto che in fondo è ritenuto anche dalla Commissione. Convengo anch'io con l'onorevole relatore, che è difficile nella pratica determinare quale sia l'interesse dei proprietari dei terreni non compresi nella zona di rimboscamento. Ad ogni modo, perchè il principio è buono ed accolto in altre leggi, non ho difficoltà ad accettarlo, come non l'ha avuta la Commissione, anche per la legge attuale.

Però in quanto alla forma, (e credo che l'onorevole Sciacca della Scala vorrà convenirne), io direi così:

“ I proprietari delle terre comprese nelle aree

dei consorzi per il rimboscamento, e quelli dei terreni, che dal rimboscamento risultano direttamente avvantaggiati, concorrono nella spesa, ecc. „

Questa mi pare una forma più legislativa.

Zuconi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Zuconi. Ho chiesto di parlare dopo che, con mia sorpresa, ho inteso che tanto la Commissione, quanto il Ministero accettavano l'emendamento proposto dall'onorevole Sciacca della Scala; e dico con sorpresa perchè se il principio, in sè stesso, è giusto, credo che, nella pratica attuazione, sollevierà tante difficoltà da divenire esso stesso il principale ostacolo a che il rimboscamento possa effettuarsi.

Altro che deliberazioni di Consigli comunali, onorevole Cavalletto!

Facendo così bisogna determinare quali sieno i proprietari, che ricevono un vantaggio dal rimboscamento, perchè si tratta di stabilire in qual grado questo vantaggio si possa applicare ai proprietari di terreni che non debbono essere rimboschiti. Il concorso della spesa del rimboscamento; è la seconda difficoltà. Una terza difficoltà mi par questa: i proprietari di terreni i quali non entrano nel perimetro del rimboscamento faranno parte del consorzio per il rimboscamento, dal momento che voi li chiamate a contribuire al rimboscamento medesimo?

In questi giorni ho letto qualche legge, emanata dalle altre nazioni, sul rimboscamento. La legge francese (dalla quale tolsi quei pochi emendamenti che ho presentati, e che credo che non verranno accettati), la legge svizzera, la legge emanata in Prussia non ammettono in alcun modo il principio di chiamare a contributo i proprietari delle vallate.

Perchè notate che potrà sorgere questa questione. Se rimboschiamo le Alpi, a vantaggio di chi lo facciamo? Naturalmente dei proprietari della vallata del Po; dunque dovranno contribuire al rimboscamento i proprietari di tutta la Lombardia! Ora io domando: è possibile, è pratico questo? Badate dunque che, coll'accettare un emendamento simile, voi guastate la legge.

Mi dispiace combattere un emendamento presentato da un collega; ma io trovo che la legge per sè stessa è buona, e che, se coi criteri adottati dalla Commissione, potrebbe essere messa in pratica, discostandoci da questi, se ne comprometterebbe la riuscita.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. (*Presidente della Commissione*). La formula, proposta adesso dall'onorevole ministro, se l'ho bene intesa, parmi che sia troppo generale, e che possa avere per conseguenza gl'inconvenienti giustamente accennati dall'onorevole Zucconi; ed in questa parte sono pienamente d'accordo con lui. Se noi vogliamo che concorrano anche i terreni pianigiani e semi-pianigiani, che, in generale, dai rimboschimenti traggono un qualche vantaggio, potrebbesi poi pretendere di estendere il contributo indeterminatamente alle pianure sottoposte, e, come disse l'onorevole Zucconi, potrebbesi, esagerando questo concetto, pretendere, (per esempio, che, per i rimboschimenti delle Alpi, il contributo s'avesse ad estendere a tutta la vallata del Po fino al mare. Allora bisognerebbe adottare anche un altro concetto, quello dello inferimento del danno.

I monti dovrebbero contribuire per i danni che soffrono le pianure (*Bene!*).

A me pare inopportuno entrare in queste sottili distinzioni e mi sembra che sarebbe meglio conservare l'articolo come ora è formulato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sciacca della Scala.

Sciacca della Scala. Se il timore che possano sorgere liti dovesse essere una ragione sufficiente per non ammettere un principio riconosciuto giusto, allora nessuna legge si dovrebbe fare.

L'onorevole Zucconi conviene nel dire che le opere di rimboschimento che si faranno, per esempio, sulle Alpi, andranno a beneficio dei proprietari della valle del Po.

Ma, onorevole Zucconi, con quale equanimità Ella vuol far pagare solamente i proprietari dei terreni montuosi, che sono quelli che non ne risentono alcun vantaggio e che invece hanno gravissimo danno e per i lavori da farsi e per la perdita di prodotto per molti anni?

Dunque, non mi pare esatta la sua conseguenza, ammesso il principio che le opere di rimboschimento giovino alle vallate; Ella avrebbe dovuto invece appoggiare il mio emendamento.

L'onorevole Zucconi non ha trovato nelle leggi di Francia e della Svizzera il principio da me enunciato; io lo consiglio a consultare le nostre leggi, e vedrà come questo principio sia stato già riconosciuto.

Leggo l'articolo 6 della legge del 1882 sulle bonificazioni, che suona così:

“ Nelle spese per le bonificazioni, le provincie, i comuni ed i proprietari sono chiamati a contribuire tanto se i terreni a loro appartenenti

siano posti entro il perimetro della bonificazione, quanto se fuori del perimetro stesso, ma dalle bonificazioni risultino avvantaggiati nei riguardi agrari ed igienici. Nel primo caso sono tenuti a contribuire come interessati direttamente, nel secondo come interessati indirettamente ed in ragione del beneficio che ne risentono „.

La stessa legge, all'articolo 35, ripete questo principio esprimendosi: “ I proprietari dei fondi posti fuori del perimetro della bonificazione indirettamente interessati contribuiscono parimenti, mediante tassa da distribuirsi per zone o per classi in ragione del beneficio che ne conseguono dalle opere di bonificazione. La proposta di tale concorso deve esser contenuta nel progetto tecnico-economico della bonificazione, etc. „ Quindi, nella nostra legislazione è già ammesso questo principio, che del resto è giustissimo. Io comprendo che si possa obbligare il proprietario del monte a non far male, ma volerlo obbligare a fare il bene degli altri ed a sue spese, credo che non sia opera giusta. Ora, siccome in questa legge si tratta, come diceva l'onorevole Miceli, non solo di un progetto di rimboschimento ma di un progetto di consolidazione del terreno, nel fine di regolare il corso delle acque, in questo caso io non so con quale equanimità si possano obbligare i soli proprietari del monte a spendere i loro denari per il vantaggio delle vallate. Mi pare che già sia un gran che obbligare il proprietario del monte a concorrere insieme agli altri ad una parte della spesa! Quindi, io insisto nel mio emendamento, il quale può darsi che presenti qualche difficoltà nell'applicazione, ma non per questo è giusto che io lo ritiri, tanto più che la nostra legislazione già è entrata, con altre leggi, in questo ordine d'idee e che Commissione e ministro hanno dichiarato di accettare il mio concetto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Grimaldi, *ministro di agricoltura e commercio.* Nel proporre al presidente ed alla Camera una formula un po' diversa da quella proposta dall'onorevole Sciacca della Scala, avevo in mente appunto di evitare gl'inconvenienti, dei quali hanno parlato gli onorevoli Zucconi e Cavalletto. Io aveva detto: *I proprietari delle terre comprese nelle aree dei Consorzi pel rimboscamento e quelli dei terreni, che dal rimboscamento risultano direttamente avvantaggiati, concorrono nella spesa, ecc.* Con la parola “ *direttamente* „ si fa omaggio ad un principio che giustamente l'onorevole Sciacca della Scala dice, com'è difatti, incluso in altre

leggi; e dall'altra parte si evitano gli inconvenienti, che sono deplorati.

Io credo che l'onorevole Sciacca della Scala accetti tale formula, che è anche dalla Commissione accettata, ed ogni dubbio svanisce, limitandosi il concorso nella spesa a' proprietari direttamente avvantaggiati.

Sciacca della Scala. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Sciacca della Scala. Io avevo dimenticato di dire che, per la miglior forma, accetto la sostituzione di alcune parole del mio emendamento nel senso indicato dall'onorevole ministro.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Benissimo!

Presidente. Dunque verremo alla votazione.

Rileggo l'articolo 7 con l'emendamento proposto dall'onorevole ministro, accettato dalla Commissione, e che risponde anche al pensiero dell'onorevole Sciacca della Scala:

“ I proprietari delle terre comprese nelle aree dei Consorzi pel rimboscamento e quelli dei terreni che dal rimboscamento risultano direttamente avvantaggiati, concorrono nella spesa dei lavori, mediante una tassa imposta su tutti i fondi consorziali secondo i criteri stabiliti nell'atto di costituzione del Consorzio.

“ Quando l'atto di costituzione non determini questi criteri, e per i proprietari indicati nell'articolo 6, l'estensione superficiale e la misura delle imposte principali sulle terre e sui fabbricati serviranno di base al riparto della spesa stessa. ”

Pongo a partito questo articolo 7 così modificato:

Chi l'approva, si alzi.

(È approvato).

“ Art. 8. L'atto di costituzione del Consorzio è sottoposto all'approvazione del Governo.

“ Quando questa approvazione sia intervenuta, lo Stato concorrerà fino ad un terzo della spesa per le opere di rimboscamento eseguite dal Consorzio.

“ Il pagamento è fatto a rate ed a misura che i lavori vengono eseguiti e collaudati. ”

Su questo articolo è iscritto l'onorevole Rinaldi Antonio, il quale ha facoltà di parlare.

Rinaldi Antonio. Ripiglio la proposta dell'esenzione temporanea dal pagamento dell'imposta fondiaria, già fatta dall'onorevole Miceli nella discussione generale. Parve all'onorevole ministro che essa fosse fatta fuori di luogo, ma io ne sono grato

all'onorevole Miceli perchè diede l'opportunità al ministro e al relatore della Commissione di manifestare le loro idee, dichiarando che in massima non erano contrari al principio dell'esenzione; senonchè presentarono alcuni dubbi, i quali si possono agevolmente rimuovere, solo che vogliamo risolvere la questione secondo i principi più sani del diritto tributario, e del *suum cuique tribuere*.

Quando, o signori, rifletto all'articolo 8, che mi pare il più importante della legge, domando a me stesso per qual ragione si stabilisce il concorso dello Stato in un terzo della spesa occorrente ai lavori di rimboscamento? È un sussidio soltanto che si vuol dare ai proprietari dei terreni di montagna, ovvero è l'adempimento di un obbligo generale, che assiste lo Stato, derivante dalla rappresentanza degli interessi dell'universalità dei cittadini?

Voglia riflettere la Camera, che, dalla risposta logica a questo quesito, discende la conseguenza, o di dover sopprimere il concorso dello Stato, ovvero di doverlo aumentare, sotto la forma di esenzione temporanea del pagamento dell'imposta fondiaria.

Se si ritiene il concetto del sussidio, non vedo per qual ragione si vogliono sussidiare soltanto i proprietari dei terreni di montagna, e non anche, in caso di bisogno, i proprietari di pianura. Se si ritiene invece, come pare a me, l'adempimento di un obbligo generale dello Stato, bisogna che il concorso sia commisurato all'importanza degli interessi generali che rappresenta lo Stato, e al danno che viene a soffrire il proprietario dei terreni di montagna, cui s'inibisce la libera coltivazione dei propri fondi.

I lavori di rimboscamento giovano (ed è stato parecchie volte notato nel corso di questa discussione) principalmente ai proprietari delle valli; perchè impediscono la discesa delle grosse piene, le quali spargerebbero la desolazione e la rovina nelle ubertose campagne, e perchè impediscono anche quella che si dice *portata magra* delle acque; onde la possibilità della irrigazione nei mesi estivi. Nè poi è spregevole l'altra considerazione che si legge nella relazione dell'onorevole ministro, benchè non pacificamente accettata dalla scienza, che i boschi influiscono sul corso regolare delle stagioni, disperdono gli effetti funesti delle meteore elettriche, giovano alla salute pubblica. Ecco quanta copia d'interessi generali è rappresentata e protetta dallo Stato!

È giusto quindi che concorra per un terzo della spesa. Ed è giusto altresì che i privati citta-

dini concorrano per gli altri due terzi: chè, con le piantagioni e con l'allevamento degli alberi, si acquistano valori che vanno ad accrescere il loro patrimonio, e d'altra parte sono pur garentiti dagli effetti funesti di una incauta coltura, essendo noto che i terreni alpestri e rocciosi non danno una rendita sufficiente a coprire le spese di coltivazione, e spesso il suolo smosso dall'aratro o dalla zappa è travolto giù dalle dirotte piogge, con perdita dell'*humus* e dei semi che l'agricoltore vi pose con gran cura.

Ma prego la Camera di voler distinguere fra la produzione e l'allevamento degli alberi, con le spese relative, e il godimento del fondo.

Il proprietario del terreno che si deve rimboscire, è, in certa maniera, espropriato del godimento della sua cosa; e quando gli manca tal godimento, non si può con giusta ragione domandargli il pagamento della fondiaria. Se la tassa è un prelevamento del reddito, come mai si può prelevarla da un reddito inesistente? Fu per questa ragione che nell'articolo 226 del Codice forestale francese, venne dichiarata la esenzione dalla imposta fondiaria sui terreni che si debbono rimboscire, per 30 anni. E questo medesimo concetto fu ripetuto nell'articolo 6 della legge 4 aprile 1882.

Ora, se questo si è fatto in Francia, perchè in Italia non si farà altrettanto? Qui, anzi, vi è una ragione di più, poichè con la legge sul riordinamento della fondiaria, recentemente votata, si è stabilito che l'imposta debba essere calcolata sulla rendita media dodicennale, anteriore alla pubblicazione della legge medesima. Quando si procederà alla valutazione, la rendita sarà calcolata secondo lo stato in cui erano i fondi anteriormente al 1886, cioè in istato di coltura, sebbene questa non si possa ulteriormente proseguire, non per oscitanza del proprietario, ma per disposizione generale di legge.

La giustizia di questa proposta, o signori, è così intuitiva, che mi dispenserei volentieri dall'aggiungere altre parole; tanto più che l'onorevole ministro e l'onorevole relatore, si sono, in principio, dichiarati favorevoli.

Se non che essi, come dicevo testè, presentano alcuni dubbi ai quali mi corre l'obbligo di rispondere.

Disse l'onorevole Giolitti, che, nei luoghi di montagna, la proprietà è molto frazionata, e i fondi sono lievemente gravati; quindi, non è gran male, che si continui la riscossione dell'imposta fondiaria. Ma questo significa spostare la questione, o meglio, sostituire la questione di fatto a quella di diritto. È detto nell'articolo 25 dello Statuto co-

stituzionale che tutti i cittadini debbono, in proporzione dei loro averi, contribuire ai carichi dello Stato. Sia pure una lira, non è giusto che si paghi, quando mancano gli averi, o non ne è possibile il godimento.

Di più, chi dice proprietà frazionata, dice piccoli proprietari, dice poveri, ed è giusto pretendere questa lira proprio dai poveri, che non hanno d'onde prelevarla? Nè poi è vero in fatto, che tutta la proprietà di montagna sia frazionata. Forse l'onorevole Giolitti guardava alla condizione della proprietà dell'alta e della media Italia; ma l'onorevole ministro mi potrà far fede che, nelle provincie meridionali, esistono vastissime tenute boschive, o da doversi rimboscire, provenienti ai comuni dallo scioglimento delle promiscuità demaniali. Possiamo di grazia ammettere che un comune paghi un'ingente somma sopra fondi dai quali non potrà ritrarre alcun vantaggio e su cui non potrà praticare alcuna coltura, nè stabilire la fida pel pascolo degli animali?

Soggiungeva l'onorevole Giolitti, che vi sono le sovrimposte comunali e provinciali, e lo Stato non può rendersi generoso dell'altrui. Ma lo Stato, non dà nulla a chicchessia: è suo obbligo strettissimo ordinare i tributi sopra un principio etico, che la gran maggioranza della scuola tedesca fa consistere nel rapporto di dipendenza. Il cittadino dipende dallo Stato, dal comune e dalla provincia, e per questa ragione, dirò con lo Schmolter, non può vantare un diritto esclusivo su tutto ciò che produce, dovendo farne parte allo Stato, alla provincia ed al comune. Ma quando manca la produzione, si vieta al proprietario dei fondi che si devono rimboscire, il coltivarli o destinarli al pascolo, e non si sa d'onde abbiasi a prendere la parte dovuta allo Stato, al comune, alla provincia.

Non finiscono qui le osservazioni dell'onorevole Giolitti: a suo dire, non si debbono ripetere troppo frequentemente queste esenzioni, chè se ne fa grande abuso da qualche tempo, e finiremo col gettare la maggiore incertezza nel bilancio dello Stato. Ed io rispondo che si deve distinguere tra l'esenzione di favore e quella di giustizia. Ci sono esenzioni di favore, come quelle che si danno ai proprietari di fabbricati per un dato periodo, o le immunità della tassa di registro e bollo, per certe operazioni bancarie da farsi con determinati Istituti.

Queste sono esenzioni di favore e possono essere consigliate dal desiderio di invogliare i cittadini a fare quelle tali operazioni. Ma quella, che io propugno, è una esenzione di giustizia, e, più

che esenzione, è una dichiarazione di inesistenza di materia tassabile.

Ma vi è il cerchio chiuso del contingente, diceva l'onorevole Giolitti; quindi il vantaggio di un proprietario, è danno di tanti altri. Eppure, vedete, questa è la ragione vera e potissima che mi consiglia a sostenere la tesi che mi onoro di svolgere!

Sull'articolo 7 è stato presentato un emendamento dall'onorevole Sciacca della Scala, ed accettato dall'onorevole ministro con lievi modificazioni. In sostanza, con esso vogliono chiamare a parte delle spese di rimboscamento anche i proprietari della valle. E sta bene; ma le difficoltà saranno tante e tali che non tornerà possibile od agevole il mettere in esecuzione l'articolo. Un fiume corre per la distesa di centinaia e di migliaia di chilometri: tutte le terre, poste da una parte e dall'altra, si giovano dei lavori di rimboscamento, ma non tutte nella stessa misura. Si dovrebbe quindi stabilire una differenza di contributo tra i terreni che sono al principio della valle, e quelli che giacciono accanto alla foce del fiume; si dovrebbe tener ragione del differente grado di fertilità, della diversa estensione, del vario concorso dei diritti e degli interessi degli altri; insomma sono tali e tante le difficoltà, che l'onorevole ministro, dovendo formare gli elenchi di tutti coloro che devono esser compresi nell'area del consorzio, non saprà a qual punto fermarsi. O si arresterà ai primi fondi della valle, ed avrà prosciolti dal concorso i proprietari degli altri terreni più digradanti al mare, che pur traggono profitto dai lavori; o seguirà il fiume in tutta la sua lunga discesa, e s'impiglierà in una rete inestricabile di liti e di opposizioni.

Di qui avverrà che gli elenchi saranno molto ristretti, per la natura delle cose, non tornando agevole obbligare direttamente o indirettamente i proprietari dei terreni in pianura a contribuire nella spesa.

Invece mettendosi a carico di costoro quella parte di fondiaria, della quale sono gravati i proprietari dei terreni da rendersi boschivi, tutte le difficoltà sono rimosse. Coi ruoli catastali riesce chiara la prova dell'estensione e del grado di fertilità, e la ripartizione è fatta quasi per ministero di legge.

Anche in Francia esiste il sistema del contingente dipartimentale, e non si trovò difficoltà a scrivere nel Codice forestale l'articolo 226, e nella legge del 1882 l'articolo 6; onde sgravandosi della fondiaria i proprietari dei terreni di montagna e rimanendone, per effetto del contingente,

aggravati necessariamente gli altri, si ottiene la vera giustizia; lo Stato contribuisce con un terzo, i proprietari dei terreni da rimboschire con due terzi, tutti gli altri che si giovano dei lavori si addossano la fondiaria, divenendo una pratica realtà la regola, che *ubi emolumentum est, ibi onus debet esse*.

L'onorevole ministro dichiarò francamente, rispondendo all'onorevole Miceli, che non si periterebbe punto di sottoscrivere all'esenzione, se non avesse provveduto la legge sulla perequazione fondiaria. Se ho ben raccolto il ragionamento dell'onorevole ministro, il suo pensiero è questo: con i rimboschimenti che al certo costituiscono dei miglioramenti, non si va soggetti ad un aumento d'imposta, perchè questa si dee riferire allo stato dei fondi anteriore al 1886.

Abbiassi però la pazienza di portare attenzione all'articolo 12 della legge. Esso è concepito così:

“ Non si avrà riguardo a quei miglioramenti che il possessore dimostrerà di aver fatto posteriormente al 1° gennaio 1886, nè ai deterioramenti intenzionali a frode del catasto e dipendenti da circostanze affatto accidentali e transitorie. ”

Ora un po' di storia, onorevole ministro. Col l'articolo precedente si era stabilito che l'imposta dovesse essere calcolata sulla media dodicennale anteriore alla pubblicazione della legge. Sorto il sospetto che alcuni proprietari non volessero migliorare il loro fondo, o volessero deteriorarlo per far determinare un'imposta minore, si disse, a rassicurar tutti, che la valutazione dei fondi si sarebbe dovuta ricondurre ad un'epoca fissa, cioè al dodicennio anteriore alla pubblicazione della legge. È naturale perciò che i miglioramenti posteriori al 1° gennaio 1886, come i deterioramenti, non possono portare aumento, nè diminuzione d'imposta. Ma prego l'onorevole ministro di voler porre mente alla distinzione che ho fatto testè tra la piantagione e l'allevamento degli alberi, ond'è costituita la nuova proprietà, ed il godimento della rendita del fondo.

Non si terrà conto dei miglioramenti, agli effetti dell'aumento della fondiaria; e siamo di accordo, chè questo dispone l'articolo 12; ma dovette tener conto della mancanza del godimento per tutto il tempo che è necessario a far crescere il bosco. Se il proprietario non può immettervi i suoi animali, se non può coltivarlo, quale è la rendita che potrà essere tassata?

Io credo che, con la esonerazione del tributo, saranno davvero invogliati i proprietari dei ter-

reni montani al rimboscamento dei loro fondi, perchè la gente, ordinariamente, è scettica quando le si parla di premi e di sussidi, mentre la esonerazione pronta ed immediata la rende fiduciosa e sicura.

Conchiuderò, o signori, ripetendo le parole con le quali ho cominciato: se noi vogliamo richiamare la questione ai principii sani del diritto tributario e del *suum cuique tribuere*, la mia proposta non può non essere accettata (*Bene!*).

Presidente. Dò comunicazione alla Camera di un emendamento proposto dagli onorevoli De Riseis e Costantini. Esso è del tenore seguente:

“ Quando questa approvazione sia intervenuta, lo Stato concorrerà fino a due quinti, ecc. ”

Domando se questo emendamento sia appoggiato.

(*È appoggiato*).

Essendo appoggiato, l'onorevole De Riseis ha facoltà di svolgerlo.

De Riseis. Non avrò bisogno di molte parole per isvolgere l'emendamento presentato dall'onorevole mio collega Costantini e da me, ed in ogni modo mi dissuaderebbe dall'intrattenervi lungamente l'ora del tempo e la condizione nella quale ora trovasi la Camera.

D'altronde l'onorevole ministro e l'onorevole relatore, tanto nelle diligenti e dotte relazioni che precedono il progetto di legge, quanto negli eloquenti discorsi fatti nella discussione generale, hanno così chiaramente additato l'ideale, l'obiettivo di questa legge, ne hanno con tanta copia di argomenti determinato lo scopo e la portata, che a me non resterebbe che riportarmi a quanto da essi fu detto in sostegno della proposta.

L'onorevole ministro Grimaldi diceva infatti nel suo discorso: i concetti che informano l'attuale disegno di legge sono due, nei quali si riepilogano tutte le singole disposizioni: primo, eccitare e promuovere la iniziativa e l'attività dei privati e dei consorzi con opportune agevolazioni e mediante un concorso diretto nella spesa; secondo, espropriare i terreni quando i proprietari non provvedono. Spero di aver raccolto esattamente le parole del ministro.

Ora è indubbiamente a preferire che le opere di rimboscamento vengano compiute dai privati, tanto per promuovere e favorire lo spirito di associazione, così necessario a compiere vaste imprese agricole, quanto per limitare l'ingerenza del Governo nella parte esecutiva, riserbando la parte direttiva nello studio e nella prepara-

zione dei piani di rimboscamento, nella sorveglianza della esecuzione e concorso nella spesa.

La seconda ipotesi della espropriazione dei terreni e della esecuzione dei lavori per parte dello Stato, verrebbe dunque in seconda linea e bisognerebbe solo in casi estremi appigliarsi a questo partito.

Questo mi pare lo spirito della legge, che ora discutiamo, ed in questo concetto mi sembra convenissero tutti gli oratori che mi hanno preceduto, e lo stesso ministro.

Non essendosi voluto rendere obbligatori i consorzi, è evidente che conviene eccitare e promuovere la iniziativa privata con opportune agevolazioni nelle spese se si vuol rendere efficace questa legge e farne possibile la esecuzione.

Ma più che la convenienza a facilitare l'esecuzione della legge, io veggo nello Stato il dovere di concorrere nella spesa di rimboscamento nei casi contemplati nella presente legge, per tutta quella parte che rappresenta l'interesse pubblico, e questo intendimento risulta tanto dal contesto del progetto quanto dalle osservazioni che lo precedono.

Ora, dopo quanto è stato detto dagli oratori che mi hanno preceduto, e poc'anzi dall'onorevole Rinaldi, sarebbe superfluo il dilungarmi nel dimostrare come le opere di rimboscamento delle quali ci occupiamo, riguardino un interesse di carattere più generale che privato; che anzi, mentre i vantaggi se ne estendono a vaste regioni le quali debbono essere preservate da disastri dei quali, nei passati anni, abbiamo avuto a deplorare terribili esempi, i proprietari i cui fondi sono assoggettati al vincolo, se ottengono remoti vantaggi, debbono per contro subire immediatamente non lievi danni e sostenere ingenti sacrifici.

E fra questi mi basterà accennare la parziale o totale privazione della rendita per un considerevole numero di anni e poi le ingenti spese d'impianto, di conservazione e di custodia.

La nostra proposta tende appunto ad accrescere la proporzione del concorso dello Stato nelle spese di rimboscamento ed io spero che il ministro, la Commissione e la Camera saranno per accettarla come provvedimento giusto ed opportuno.

Benchè la legge, che ora sta dinnanzi al nostro esame, sia stata posta nel numero delle leggine, pure, come osservò l'onorevole Arnaboldi, essa riguarda interessi di capitale importanza pel paese, così per i vantaggi diretti che può arrecare all'industria, come per i pericoli ed i danni che può scongiurare.

Compulsando le ultime statistiche io sono ri-

masto veramente meravigliato nel vedere che l'Italia va debitrice all'estero nell'anno 1885 di lire 27,320,608 per legname.

Zucconi. Sono quaranta.

De Riseis. Il collega Zucconi dice quaranta, ma io ho dedotto l'esportazione ed i 27 milioni rappresentano la differenza. Io mi permetterei leggere alla Camera un estratto di questa statistica.

Statistica del commercio speciale di importazione e di esportazione
dal 1° gennaio al 31 dicembre 1885.

CATEGORIA X	IMPORTAZIONE			ESPORTAZIONE		
	Valore delle			Valore delle		
	Quantità	Quantità	DIFFERENZA	Quantità	Quantità	DIFFERENZA
	1885	1884		1885	1884	
	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	
<i>Legno e paglia.</i>						
Carbone di legna	1,289,920	1,179,948	+ 109,972	6,133,600	5,641,328	+ 492,272
Legna da fuoco	2,623,891	2,404,080	+ 219,811	204,073	275,881	— 71,808
Legno da ebanisti, non segato.	594,405	268,835	+ 325,570	2,750	17,175	— 14,425
Legno da ebanisti, segato . . .	271,520	179,120	+ 92,400	92,000	119,720	— 27,720
Legno in tavole o quadrelli . .	222,600	191,380	+ 31,220	28,000	36,840	— 8,840
Legno comune, rozzo, segato, ecc.	36,182,610	33,856,074	+ 2,326,536	5,621,715	7,537,672	— 1,915,957
Assicelle e cerchi	162,550	111,100	+ 51,450	1,944,850	2,145,300	— 200,450
TOTALE	41,347,496	38,192,537	+ 3,156,959	14,026,988	15,773,916	— 1,746,928

Dopo la lettura di queste cifre io tengo a far presente alla Camera due circostanze di fatto.

La prima è che questa deficienza della produzione boschiva cade sulle legna da fuoco, sul legname comune rozzo, ossia sopra cose di uso generale e di prima necessità.

La seconda circostanza è poi che questa differenza, tra l'importazione e la esportazione del legname, si verifica in un momento nel quale abbiamo svincolato per oltre un milione e mezzo di ettari di terreni, dai quali, se si detrae il Tavoliere di Puglia, il resto rappresenta vaste estensioni di boschi che saranno stati per la maggior parte distrutti. Ed avvertite che io vi parlo della estensione svincolata fino al 1880, e son certo che dopo quell'epoca altre terre sieno state svincolate ed altri boschi recisi.

Ora, se con una massa così ingente di prodotti silvani gettata sul mercato, noi siamo debitori all'estero di oltre 27 milioni pel solo 1885; giudicate voi quale sarà la nostra condizione, allorquando avremo compiuta la dissipazione dei prodotti forestali delle terre svincolate, senza avere provveduto ai rimboscamenti neppure in menoma parte.

Abuserei della vostra cortesia se volessi soffer-

marmi sulle disastrose conseguenze di questa dolorosa questione del dissipamento delle ricchezze silvane avvenuta in questi ultimi anni cui fa riscontro la meschina proporzione dei rimboscamenti eseguiti.

Su ciò la diligente relazione dell'onorevole Giolitti ha dati veramente preziosi, che vanno seriamente meditati. Mi basti citarvi una sola cifra, cioè che fino al 1880 furono rimboscati soltanto ettari 2191.78, ossia ettari 700 all'anno dalla legge del 1877.

È dunque della massima importanza risolvere questa quistione, che oramai s'impone ed è mestieri che questa legge, la quale ha per obiettivo appunto di riparare a così gravi contingenze, ci porti mezzi seri e proporzionati a raggiungere lo scopo.

E se dovessi manifestarvi un dubbio dell'animo mio, dovrei dirvi che non sono perfettamente convinto che, anche col più largo concorso dello Stato da noi proposto, saranno molti i privati i quali consentiranno a far parte di questi consorzi; talchè io vorrei augurare al mio paese che tutta la somma che verrà stanziata per questo scopo venga effettivamente ed utilmente spesa.

La Confederazione svizzera concorre in pro-

porzione del 30 al 70 per cento nelle spese per la creazione dei nuovi boschi e del 20 al 50 per cento pel miglioramento delle foreste protettrici.

La Francia destina somme ingenti al miglioramento delle selve ed alla conservazione e rimboscamento dei terreni di montagna e delle dune, ed il bilancio del 1886 porta per questi capitoli una cifra di lire 5,600,000.

E l'Italia non ha stanziato che lire 180,000 per concorsi e sussidi ai rimboscamenti e pure dietro calcoli del Ministero, che non ritengo punto esagerati, essa ha presso a 400,000 ettari di terreni da rimboscare.

L'ora tarda mi persuade a non abusare della vostra benevolenza.

Terminerò riepilogando le mie osservazioni, e nella fiducia che l'onorevole ministro, la Commissione e la Camera vorranno accettare il nostro emendamento, che non porterà grave onere al bilancio, essendo ripartita la spesa in molti esercizi, ed agevolerà la costituzione dei consorzi, rendendo così più efficace questa legge destinata a provvedere ai più importanti interessi economici ed agricoli, quando venga provvidamente studiata ed efficacemente eseguita (*Bene! Bravo!*).

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Due brevi dichiarazioni farò intorno all'articolo 8.

Dichiaro di accettare l'emendamento proposto dagli onorevoli De Riseis e Costantini, con cui si porterebbe il massimo della spesa da un terzo a due quinti.

In quanto alla proposta dell'onorevole Rinaldi, l'accetterei anch'io di gran cuore; ma sono costretto a ripetere quello che dissi sabato: *quod petis intus habes*. Egli ha ricordato la legge francese del 1882, che è l'ultima sulla materia. Or bene, quella legge dice così all'articolo 6:

“ Il paragrafo primo dell'articolo 224 della legge forestale, che autorizza il dissodamento dei nuovi boschi, ecc.

“ Ma i boschi così creati godono senza eccezioni della esenzione dalle imposte stabilite per 30 anni dall'articolo 226 della legge forestale ”.

Dunque la legge francese esime dall'imposta i boschi così creati. Facciamo altrettanto noi con la legge ultimamente votata, per effetto della quale tutti i miglioramenti posteriori al 1° gennaio 1886, e quindi anche i rimboscamenti, per 50 anni sono esenti dall'imposta. Quindi è inutile mettere in questa legge speciale un precetto, che già esiste nella legge generale. E che sono 50 anni, basta ricordare gli articoli successivi a quello che ha

letto l'onorevole Rinaldi. Nella legge di riordinamento dell'imposta fondiaria sta detto che il catasto, compiuto che sia, deve essere attivato mercè una legge. Però la revisione del catasto non sarà fatta se non 30 anni dopo l'attivazione di esso; e quindi si hanno i 50 anni di esenzione d'imposta per i rimboscamenti posteriori al 1° gennaio 1886.

Qual'è dunque il bisogno di riprodurre qui ciò che parrebbe una eccezione, mentre è la regola contenuta nella legge generale?

Del resto, l'osservazione fatta dall'onorevole Rinaldi è stata utilissima, perchè ha servito a chiarire come Commissione, Governo e Camera sono d'accordo nel ritenere, che tutti i rimboscamenti, fatti dal 1° gennaio 1886 in poi, saranno per 50 anni esenti da imposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rinaldi Antonio.

Rinaldi Antonio. Credo che l'onorevole ministro era distratto quando io svolgevo la mia tesi. Egli è lieto che io e l'onorevole Miceli abbiamo portato la questione alla Camera: è lieto, perchè dalla sua risposta risulta spiegato una volta di più, che il concetto dell'articolo 12 della legge sulla perequazione fondiaria è favorevole ai proprietari, i quali hanno dritto di godere la esenzione, senza necessità di un'altra legge.

Anch'io ne sarei lieto se i tribunali e le autorità potessero professare la stessa dottrina, ma sono sicuro che porteranno un'opinione perfettamente contraria. Ed ecco perchè sono costretto a pregare il ministro di riflettere che, con la legge di perequazione, si sono stabiliti due periodi, l'uno per la formazione del catasto, l'altro per la sua esecuzione. Sicchè poniamo 20 anni per le operazioni catastali, quando queste saranno compiute, comincerà ad aver vigore il nuovo catasto per la durata di altri 30 anni; ed è così che i rimboscamenti saranno esenti per 50 anni, giusta il concetto del ministro. Ma se è vero che i miglioramenti consistenti in piantagioni ed allevamenti di alberi saranno esenti da maggiore imposta, è egualmente vero che, nel frattempo, la rendita è tolta del tutto per molti anni, o è immensamente diminuita.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Questo avviene anche per la legge francese.

Rinaldi Antonio. Sarei felice se l'onorevole ministro, pur mettendo da parte il mio emendamento, volesse trascrivere e riprodurre l'articolo 6 della legge francese del 1882: sono sicuro che il concetto sarebbe lo stesso. Abbia egli la bontà di riflettere che i terreni da vincolarsi non daranno

alcuna rendita, e sarebbe ingiusto farli rimanere gravati da una imposta calcolata sulla media dodicennale anteriore al 1886.

La interpretazione dell'articolo 12 della legge sulla perequazione fondiaria a me sembra chiarissima: l'onorevole ministro, partendo da un diverso punto di vista, vede chiara la interpretazione contraria. Ma se consentiamo nel principio, perchè, vorrà ostinarsi a non accettare il mio emendamento?

Non lo combatte in merito. Lo accetti dunque, perchè, non fosse altro, giova a togliere ogni dubbio, e ad affermare sempre più la differenza che corre tra il concetto di proprietà gravata inalterabilmente secondo lo stato di fatto anteriore al 1886, e quello della mancanza temporanea della rendita della terra onde dee procedere la sospensione del contributo almeno per 30 anni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. È bene intendersi sulla questione. Adesso l'onorevole Rinaldi vuole ben altro che quel che dispone la legge francese; vuole addirittura l'esenzione anche dall'imposta attuale. Ma allora dove andiamo? Bisogna esentare esclusivamente i miglioramenti che si fanno, come la legge francese dispone. Dobbiamo promuovere i rimboscamenti, ed i miglioramenti agricoli d'ogni natura; e perciò sta bene esentarli per 50 anni. Ma esimere dall'imposta, che si paga attualmente, coi catasti che sono in vigore, non mi pare che sia il caso; ed anzi su questo io debbo esprimere recisamente un'idea contraria; perchè, se si ammettesse questo principio, dovremmo allora ammetterlo su larga base e davvero l'imposta sparirebbe tutta. Dunque intendiamoci: io voglio far qui quello, che ha fatto la legge francese, la quale ha sottratto all'imposta la nuova ricchezza, cioè il nuovo bosco che sorge; ma non ha mai esentato la terra dall'imposta attuale. Noi intendiamo dunque, con la legge generale, esimere dall'imposta per 50 anni tutto ciò che è l'effetto dei miglioramenti, e quindi tutto ciò che è l'effetto dei rimboscamenti; ma non possiamo intendere che si debba abbandonare addirittura l'imposta attuale.

Presidente. Invito la Commissione a manifestare il suo parere sulla proposta dell'onorevole Rinaldi Antonio e su quella degli onorevoli De Riseis e Costantini.

Giolitti, relatore. L'aumento di concorso è puramente e semplicemente una questione finanziaria; quindi una volta che il Governo ha accettato

di portare il concorso dello Stato a due quinti, la Commissione accetta anch'essa.

Quanto alla questione, sollevata dall'onorevole Rinaldi Antonio, ho già risposto l'altro ieri. L'esentare i terreni anche dall'imposta che pagano oggi, mi pare che non sia disposizione la quale possa introdursi in questa legge.

L'onorevole Rinaldi dice: ma badate, quando voi piantate il bosco, non potete trarne reddito, se non dopo un certo numero di anni.

Ora io osservo che, con questo ragionamento, si andrebbe molto lontano, si andrebbe cioè fino al punto di esentare da imposta i terreni piantati a bosco ogni volta che il bosco vien tagliato, perchè da quel giorno fino a che altre piante non sorgono non si avrebbe reddito. Ma questo sarebbe contrario a ogni principio relativo all'imposta fondiaria.

Il reddito del bosco si produce, anno per anno, e poi si realizza quando il bosco vien tagliato. Così succede anche per i boschi nuovi, come per i vecchi. La condizione è la stessa.

Ora esistono terreni che non producono nulla o producono poco. Facendo il rimboscamento, questi terreni vengono ad acquistare una rendita maggiore; questa rendita maggiore, come ha spiegato l'onorevole ministro, come ho detto io l'altro ieri, e come risulta dalla legge sull'ordinamento dell'imposta fondiaria, è esente da imposta; ma, pel reddito attuale, manca qualsiasi ragione per concedere una esenzione.

E d'altronde, giova pur ricordare che l'imposta fondiaria è stabilita per contingenti, onde ciò che noi togliamo dal carico di uno, va a carico degli altri, la qual cosa, anche da un altro punto di vista, renderebbe meno equo il proposto esonero.

La Commissione quindi accetta la proposta degli onorevoli De Riseis e Costantini, ma è dolente di non poter accettare la proposta dell'onorevole Rinaldi Antonio.

Presidente. L'onorevole Rinaldi Antonio insiste nel suo emendamento, o lo ritira?

Rinaldi Antonio. Lo mantengo.

Presidente. Dunque veniamo ai voti.

Rileggo l'articolo 8 con l'emendamento proposto dagli onorevoli De Riseis e Costantini, ed accettato dal Governo e dalla Commissione.

“ Art. 8. L'atto di costituzione del consorzio è sottoposto all'approvazione del Governo.

“ Quando questa approvazione sia intervenuta, lo Stato concorrerà fino a due quinti della spesa per le opere di rimboscamento eseguite dal consorzio.

“ Il pagamento è fatto a rate, ed a misura che i lavori vengono eseguiti e collaudati. ”

Al primo capoverso di questo articolo, l'onorevole Rinaldi Antonio propone che dopo le parole: “ alla approvazione del Governo ” si aggiungano le seguenti:

“ I terreni godranno dell'esenzione dall'imposta fondiaria per 30 anni. ”

Questo emendamento non è accettato nè dalla Commissione, nè dal Ministero.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Per la posizione della questione, osservo che siccome la proposta dell'onorevole Rinaldi non ha niente che fare con l'articolo 8, ora in discussione, dovrebbe in ogni caso esser materia di un articolo aggiuntivo. Quindi ora l'articolo 8 può essere votato; e del resto spero che l'onorevole Rinaldi non vorrà insistere nella sua proposta.

Presidente. Onorevole Rinaldi Antonio, ritira la sua proposta o insiste ancora?

Rinaldi Antonio. Per non pregiudicare la questione ritiro il mio emendamento, e, riservandomi di presentare un articolo aggiuntivo, voglio sperare che la notte sia apportatrice di consiglio ai miei oppositori!

Presidente. Essendo stato ritirato l'emendamento dell'onorevole Rinaldi Antonio, metto a partito l'articolo 8 che ho già letto.

Chi l'approva, si alzi.

(È approvato).

Voci. A domani!

Presidente. Rimanderemo a domani il seguito di questa discussione.

Dichiarazione dell'onorevole ministro di agricoltura e commercio sull'ordine del giorno.

Presidente. L'onorevole Giovagnoli ha presentato, nella seduta di sabato, una domanda d'interrogazione; l'onorevole ministro dei lavori pubblici, a cui essa era diretta, si riservò di dichiarare oggi se e quando intendeva rispondere. Prego l'onorevole ministro di agricoltura di fare questa dichiarazione a nome del suo collega assente.

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. L'onorevole mio collega Genala mi ha incaricato di dichiarare alla Camera, in suo nome, che accetta l'interrogazione dell'onorevole Giovagnoli,

e prega la Camera di stabilirne lo svolgimento dopo le altre. Siccome le altre si svolgeranno, mi pare, domani, così, dopo quelle già iscritte, il ministro dei lavori pubblici risponderà all'onorevole Giovagnoli.

Presidente. È presente l'onorevole Giovagnoli?

(Non è presente).

Ad ogni modo così rimane stabilito.

La seduta termina alle 6,45.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Svolgimento d'interrogazioni ed interpellanze:

Al ministro della pubblica istruzione: Interpellanza del deputato Della Rocca;

Al ministro dei lavori pubblici: Interrogazione del deputato Sciarra;

Al ministro della guerra: Interrogazione dei deputati Luciani e De Pazzi;

Al ministro di grazia e giustizia: Interpellanza del deputato Panizza;

Al ministro delle finanze: Interrogazione dei deputati Pais e Capo;

Al ministro dei lavori pubblici: Interrogazione del deputato Giovagnoli.

2. Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni intese a promuovere i rimboschimenti. (35)

3. Disposizioni sulla vendita dei beni comunali incolti. (269)

4. Riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso. (127)

5. Stanziamento di fondi per la terza serie di lavori per la sistemazione del Tevere. (288)

6. Convenzioni con la Ditta Pirelli e Comp., per l'immersione e manutenzione di cavi telegrafici sottomarini e per un piroscavo atto a tali operazioni. (382)

7. Modificazione alla legge 25 giugno 1882 sulla bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi. (395)

8. Computo del tempo trascorso in servizio nei presidi sulla costa del Mar Rosso. (397)

9. Proroga di esecuzione della legge 1° gennaio 1886 e della Convenzione internazionale per la protezione dei cavi telegrafici sottomarini. (404)

10. Modificazioni al Codice della marina mercantile. (308)

11. Dichiarazione di pubblica utilità e provvedimenti relativi ad opere di risanamento nella città di Torino. (340)
12. Pensione alle vedove ed agli orfani dei Mille di Marsala. (318)
13. Ripartizione fra i vari comuni ripuari del territorio emerso dal lago di Fucino aggregato al comune di Avezzano. (343)
14. Continuazione dei lavori di costruzione del carcere cellulare di Regina Coeli in Roma. (235)
15. Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali impiegati dell'Amministrazione della guerra; per gli uomini di truppa e per i cavalli dell'esercito. (325)
16. Aggregazione del comune di Campora al mandamento di Laurino. (334)
17. Costituzione del Corpo della difesa costiera. (316)
18. Costruzione del sub-diramatore a Vigevano, per distribuire le acque del Po dal diramatore " Quintino Sella " nella zona fra il Terdoppio ed il Ticino. (337)
19. Cessione allo Stato della ferrovia da Ponte Galera a Fiumicino. (320)
20. Autorizzazione della maggiore spesa di lire 850,000 e relativi interessi dovuti alla Società Veneta d'impresе e costruzioni pubbliche per residuo prezzo di lavori di costruzione del palazzo delle finanze. (392)
21. Ordinamento dei Ministeri e istituzione del Consiglio del Tesoro. (187)
22. Abolizione delle decime e di altre prestazioni fondiariе. (86)
23. Modificazioni ed aggiunte al Titolo VI della legge sulle opere pubbliche. (31)
24. Stato degli impiegati civili. (68)
25. Pensioni degli impiegati civili e militari, e costituzione della Cassa pensioni. (22)
26. Estensione alle provincie Venete, di Mantova e di Roma della legge sulla coltivazione delle risaie. (194)
27. Ampliamento del servizio ippico. (208)
28. Provvedimenti relativi alla Cassa militare. (23)
29. Impianto di un osservatorio magnetico in Roma. (207)
30. Riforma della legge provinciale e comunale. (1)
31. Riforma della legge sulla pubblica sicurezza. (2)
32. Disposizioni sul divorzio. (87)
33. Provvedimenti per Assab. (242)
34. Suddivisione della circoscrizione giudiziaria ed amministrativa mandamentale di Pistoia. (118)
35. Disposizioni relative alla costruzione del palazzo del Parlamento. (169)
36. Modificazioni al repertorio della tariffa doganale. (191)
37. Somministrazioni dei comuni alle truppe. (107)
38. Disposizioni per l'esercizio della caccia. (179)
39. Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma. (321)
40. Progetto di nuovo Codice penale. (150)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1886. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).